



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXVI - n. 18

**Publicato sul sito www.agcm.it
4 maggio 2026**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
1871 - ACCORDO SUI PREZZI TRA PRODUTTORI DI PATATINE FRITTE	
<i>Provvedimento n. 31924</i>	5
1883 - PREZZI MATERIALI PER EDILIZIA	
<i>Provvedimento n. 31925</i>	24
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	30
C12809 - ICG INFRASTRUCTURE FUND II INVESTMENT-FRANCESCO COMUNE/SERVIZI FERROVIARI INTEGRATI-FRANCESCO COMUNE COSTRUZIONI-COMCRETA RENT-RAMO D'AZIENDA DI COMCRETA ENGINEERING	
<i>Provvedimento n. 31919</i>	30
C12810 - CLESSIDRA CAPITAL CREDIT SGR/D.I.MAR	
<i>Provvedimento n. 31920</i>	35
C12811 - ARROW GLOBAL INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED/BORIO MANGIAROTTI	
<i>Provvedimento n. 31921</i>	39
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	43
AS2165 - NUOVA NORMATIVA SULLA DETERMINAZIONE DEL MONTEPREMI DEL GIOCO DEL BINGO	
	43
PRATICHE SCORRETTE	46
PS12973 - NOVA AI CHATBOX/INFORMATIVA SU "ALLUCINAZIONI"	
<i>Provvedimento n. 31935</i>	46

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I871 - ACCORDO SUI PREZZI TRA PRODUTTORI DI PATATINE FRITTE

Provvedimento n. 31924

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 aprile 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera adottata in data 17 settembre 2024, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, un'istruttoria nei confronti delle società Amica Chips S.p.A. e Pata S.p.A., attive nel settore della produzione e commercializzazione di *snack* salati, per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE;

VISTA la domanda di non imposizione o riduzione della sanzione presentata da Pata S.p.A. in data 11 ottobre 2024, successivamente integrata nel corso del procedimento istruttorio;

VISTA la propria delibera del 3 dicembre 2024, con la quale il procedimento istruttorio è stato esteso oggettivamente per tenere conto del coordinamento in relazione non solo alle patatine fritte in busta ma altresì agli altri *snack* salati quantomeno dal 2020 e soggettivamente nei confronti della società Preziosi Food S.p.A.;

VISTE le domande di riduzione della sanzione presentate da Amica Chips S.p.A. in data 20 marzo, successivamente integrata nel corso del procedimento istruttorio, e 16 giugno 2025;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, trasmessa alle Parti e ai terzi intervenienti il 6 marzo 2026;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI DEL PROCEDIMENTO

1. Amica Chips S.p.A. (C.F. e P. IVA 01561960202) (di seguito, "Amica Chips") è una società attiva nella produzione e commercializzazione di *snack* salati, nonché nella vendita all'ingrosso del semilavorato pellet crudo¹. La maggioranza del capitale sociale di Amica Chips è detenuta da una persona fisica. Nel 2024, il fatturato mondiale di Amica Chips è stato pari a 137.320.172,00 euro².

¹ L101. 5.

² DOC. 235.

2. Pata S.p.A. (C.F. 01228210207 e P. IVA 01720200201) (di seguito, “Pata”) è una società attiva nella produzione e commercializzazione di *snack* salati, nonché nella vendita all’ingrosso di semilavorati³. Le quote azionarie di Pata sono detenute da tre persone fisiche appartenenti alla medesima famiglia. Nel 2024, il fatturato mondiale di Pata è stato pari a 188.884.676,00 euro⁴.

3. Preziosi Food S.p.A. (C.F. e P. IVA 13233830150) (di seguito, “Preziosi Food”) è una società attiva nella produzione e commercializzazione di *snack* salati. Essa è interamente controllata, a partire dal 31 luglio 2025, dalla società SP Food S.r.l., il cui socio unico è la società maltese FCP Europe Limited. Nel 2024, il fatturato mondiale di Preziosi Food è stato pari a 83.372.782,00 euro⁵.

II. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

4. Il procedimento è stato avviato con provvedimento n. 31325 del 17 settembre 2024⁶ a seguito di una segnalazione anonima ricevuta attraverso la piattaforma di *whistleblowing* dell’Autorità. In tale provvedimento si ipotizzava che, quantomeno nel 2024, le società Amica Chips e Pata avessero concertato le proposte di prezzo da presentare ai *buyer* delle catene della Grande Distribuzione Organizzata (di seguito “GDO”) per la vendita alle stesse delle patatine fritte in busta (di seguito “patatine” o “*chips*”) destinate alle referenze a marchio privato (di seguito anche “*private label*” o “*PL*”) distribuite attraverso la rete della GDO.

5. In data 25 settembre 2024 sono state effettuate ispezioni presso le sedi delle società sopra indicate nonché presso la sede di Preziosi Food, altro produttore in Italia di referenze di *chips* distribuite attraverso la GDO a marchio privato e, pertanto, ritenuto potenzialmente in possesso di informazioni e documenti rilevanti ai fini della corretta ricostruzione dei fatti oggetto di istruttoria.

6. Successivamente⁷, Pata ha presentato - in forma orale - una domanda di non imposizione della sanzione ai sensi dell’articolo 15-*bis* della legge n. 287/1990 o, in subordine, di riduzione della stessa, ai sensi del successivo articolo 15-*ter*. L’Autorità, nella sua adunanza del 19 novembre 2024, ha deliberato l’accoglimento della domanda di riduzione della sanzione di cui all’articolo 15-*ter*, subordinatamente al rispetto delle condizioni per la concessione del beneficio di cui all’articolo 14-*quater* della legge n. 287/1990.

7. In data 22 novembre 2024 sono state ammesse a partecipare al procedimento le società Lidl Italia S.r.l.⁸ (di seguito “Lidl”), Penny Market S.r.l.⁹ (di seguito “Penny”) e l’associazione Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori (di seguito, “CODACONS”)¹⁰. Inoltre, in data 17 febbraio 2025 è stata ammessa a partecipare al procedimento la società Metro Italia S.p.A.¹¹.

8. Il 3 dicembre 2024, con provvedimento n. 31408¹², l’Autorità ha deliberato l’estensione soggettiva del procedimento a Preziosi Food, ritenendo altresì di estendere oggettivamente

³ L97. 3.

⁴ DOC. 178.

⁵ DOC. 177.

⁶ Pubblicato in Boll. n. 38/2024 del 30 settembre 2024.

⁷ L97. 1, L97. 2, L97. 3, L97. 4, L97. 5, L97. 6 e L97. 8.

⁸ DOC. 32.

⁹ DOC. 34.

¹⁰ DOC. 33.

¹¹ DOC. 84.

¹² Pubblicato in Boll. n. 49/2024 del 23 dicembre 2024.

l'istruttoria per tenere conto del coordinamento in relazione non solo alle patatine ma altresì agli altri *snack* salati quantomeno a partire dal 2020.

9. Successivamente sono state richieste informazioni alle principali catene della GDO¹³ e svolte audizioni con Lidl e Penny Market¹⁴.

10. In data 20 marzo 2025¹⁵ Amica Chips ha presentato – in forma scritta – un'istanza di riduzione della sanzione ai sensi dell'articolo 15-ter della legge n. 287/1990, rigettata dall'Autorità nell'adunanza del 20 maggio 2025¹⁶. Amica Chips ha, quindi, presentato una nuova istanza di trattamento favorevole in data 16 giugno 2025, ad integrazione e modifica della precedente¹⁷. Nell'adunanza del 15 luglio 2025, l'Autorità ha deliberato di accoglierla in relazione al beneficio di cui all'articolo 15-ter, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 15-quater della stessa legge¹⁸.

11. Nell'adunanza del 29 luglio 2025, ritenendo che il procedimento poteva, in linea di principio, rivelarsi idoneo ad essere definito con una transazione ai sensi dell'articolo 14-quater della legge n. 287/1990, l'Autorità ha deliberato l'invio alle Parti dell'invito a manifestare per iscritto il proprio interesse a partecipare alle discussioni in vista dell'eventuale transazione¹⁹.

12. A seguito della manifestazione di interesse trasmessa dalle Parti²⁰, si sono tenute le discussioni di cui all'articolo 14-quater della legge n. 287/1990, ad esito delle quali, in data 23 dicembre 2025, l'Autorità ha invitato le stesse a presentare ciascuna una proposta di transazione²¹. Le Parti hanno depositato le loro proposte di transazione²² che rispecchiano l'esito delle discussioni e, in linea con la *Comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 14-quater della legge n. 10 ottobre 1990, n. 287*²³, contengono: a) un riconoscimento in termini chiari ed inequivocabili della responsabilità delle parti per l'infrazione; b) un'indicazione dell'importo massimo della sanzione che le Parti prevedono sarà loro inflitta dall'Autorità e che esse accetterebbero nel quadro di una procedura di transazione²⁴; c) la conferma che le Parti sono state sufficientemente informate degli addebiti che l'Autorità intende muovere nei loro confronti e che è stata loro sufficientemente accordata la possibilità di esprimere il proprio punto di vista all'Autorità; d) la rinuncia a chiedere l'accesso al fascicolo ai soli fini del procedimento, a presentare memorie e a chiedere l'audizione di cui all'articolo 14 del D.P.R. 217/1998, salvo che la comunicazione delle risultanze istruttorie o la decisione dell'Autorità non rispecchino la loro proposta di transazione.

¹³ Le catene della GDO destinatarie della RFI sono le seguenti: Aldi S.r.l., Consorzio C3, Carrefour Italia S.p.A., Ce.Di.Gross S.C. a r.l., Conad, Coop Italia Società Cooperativa, Crai Secom S.p.A., Decò Italia S.C. a r.l., Despar Italia S.C. a r.l., Esselunga S.p.A., Eurospin Italia S.p.A., Lidl Italia S.r.l., MD S.p.A., Metro Italia S.p.A., Selex S.p.A. e Penny Market S.r.l.

¹⁴ DOC. 82 e DOC. 88.

¹⁵ L101.1.

¹⁶ L101.6.

¹⁷ L101B. 1.

¹⁸ L101B. 2.

¹⁹ T. 1, T. 2 e T. 3.

²⁰ T. 4, T. 5 e T.6.

²¹ T. 29, T. 30 e T. 31

²² T. 33, T. 35 e T.37.

²³ Delibera AGCM del 16 maggio 2023, n. 30629.

²⁴ Le Parti hanno successivamente riconfermato tale importo (T. 41, T. 42, T. 43), che rispecchia la stima ad esse trasmessa nelle "discussioni" ai sensi del p. 12 della *Comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 14-quater della legge n. 10 ottobre 1990, n. 287*.

13. In data 6 marzo 2026 è stata inviata alle Parti e ai terzi intervenuti la Comunicazione delle Risultanze istruttorie del procedimento (di seguito, “CRI”)²⁵ in cui è stato contestato alle Parti di aver posto in essere un’intesa segreta unica, complessa e continuata in violazione dell’articolo 101 del TFUE avente per oggetto, attraverso il coordinamento delle rispettive politiche commerciali, la ripartizione della fornitura di *snack* salati (ad esclusione dei crostini) destinati alle referenze *PL* distribuite attraverso la rete della GDO.

14. Tra il 17 e il 18 marzo 2026 tutte le Parti hanno comunicato che la CRI rispecchia la propria proposta di transazione e, di conseguenza, hanno confermato di rinunciare a chiedere l’accesso al fascicolo ai soli fini del procedimento, a presentare memorie e a chiedere l’audizione di cui all’articolo 14 del D.P.R. 217/1998²⁶. Nessuno dei terzi intervenuti ha presentato memorie o osservazioni.

15. Le Parti e i terzi intervenuti hanno effettuato più volte l’accesso agli atti del procedimento²⁷.

III. IL SETTORE INTERESSATO

16. Le condotte oggetto del procedimento riguardano la produzione e la commercializzazione in Italia di patatine fritte in busta (anche “*chips*”) e altri *snack* salati (popcorn, *tortillas*, pellet cotto ed altri estrusi di mais)²⁸. Tali prodotti sono venduti attraverso diversi canali, tra cui la GDO (in particolare supermercati, ipermercati e *discount*).

17. Per quanto di interesse nel presente procedimento, la GDO distribuisce, presso i propri punti vendita, sia prodotti a marchio del produttore (detti anche “*brand*”) che *PL*.

18. Il settore degli *snack* salati in Italia presenta, sia nella componente *brand* che in quella *PL*, una dimensione piuttosto rilevante e in crescita tra il 2022 e il 2023, come testimoniato dai dati mostrati in un report proveniente dal database Nielsen rinvenuto presso la sede di Pata²⁹. In particolare, come illustrato nella Tabella 1, il settore degli *snack* salati ha generato vendite per circa 816,7 e 921,7 milioni di euro rispettivamente nel 2022 e 2023, con una crescita di quasi il 13% tra i due anni. Di tali vendite, le referenze *PL* ammontano a oltre un terzo del totale in entrambe le annualità – 305,6 e 354,1 milioni di euro rispettivamente nel 2022 e 2023 – con una notevole crescita (oltre il 15%) trainata soprattutto dalle patatine (circa 17%)³⁰.

²⁵ DOC. 224, DOC. 225, DOC. 226, DOC. 227, DOC. 228, DOC. 229 e DOC. 230.

²⁶ T. 44, T.45 e T.46.

²⁷ DOC. 39, DOC. 66, DOC. 67, DOC. 68, DOC. 71, DOC. 75, DOC. 79, DOC. 179, DOC. 184, DOC. 185, DOC. 231, DOC. 232 e DOC. 233.

²⁸ Una classificazione degli *snack* salati tradizionalmente utilizzata proviene dal cosiddetto “albero dei settori” predisposto da Nielsen IQ LLC (cfr. DOC. 88).

²⁹ ISP. 8.37. Si tratta di un file Excel costituito da numerosi fogli, di cui quello di interesse è denominato “VAL AT tot DM + tot DIS” (distribuzione moderna più totale *discount*). In tale foglio, l’acronimo AT indica l’anno terminato, mentre AT-1 quello ancora precedente. Essendo stato il report estratto nel febbraio 2024, dunque, i dati presentati sono relativi al 2022 (AT-1) e al 2023 (AT).

³⁰ Si noti che le cifre presenti nel documento potrebbero sottostimare la dimensione del settore, dal momento che non è chiaro se siano incluse tutte le categorie di *snack* salati interessati dalla condotta (in particolare, per le patatine sono presenti solo le voci “classiche” e “artigianali” e per gli altri *snack* salati sono compresi estrusi, pellet, popcorn, popcorn da microonde e *tortillas*). Secondo un articolo di stampa del febbraio 2024, ad esempio, il settore degli *snack* salati – comprendente patatine, popcorn, *tortillas*, salati ed estrusi – avrebbe raggiunto, con riferimento al 2023, un valore pari a 1,219 miliardi di euro (<https://www.pressreader.com/italy/l-economia/20240212/281749864265555>).

Tabella 1 – Valore del mercato delle chips e degli altri snack salati nel 2022 e 2023 (milioni di euro). Fonte: elaborazioni da ISP. 8.37.

Anno/ Segmento	Totale			Private Label				
	2022	2023	Δ%	2022	% tot	2023	% tot	Δ%
Patatine	463,4	522,2	12,7	172,7	37,3	202,2	38,7	17,0
Altri snack	353,3	399,5	13,1	132,9	37,6	151,9	38,0	14,4
Totale	816,7	921,7	12,9	305,6	37,4	354,1	38,4	15,9

19. L'attività istruttoria ha permesso di appurare che le Parti rappresentano le principali imprese attive in Italia nella produzione di *snack* salati *PL* per conto della GDO³¹. In particolare, dall'istruttoria è emerso che la maggior parte delle catene ha instaurato una relazione commerciale duratura con almeno una delle Parti e non ha mostrato, al netto di circostanze particolari, interesse a cambiare fornitore nel corso del tempo (cfr. *infra*).

20. Per quanto concerne le modalità di selezione, da parte della GDO, del/i fornitore/i di prodotti destinati a essere venduti a marchio del distributore, dal complesso delle evidenze agli atti emerge come l'assegnazione della fornitura venga operata principalmente tramite negoziazione diretta o gare (anche dette "*tender*"). In particolare, la negoziazione diretta comporta che una catena della GDO, se interessata a instaurare una relazione commerciale con un nuovo fornitore o a modificare le condizioni vigenti con il fornitore attuale, inviti quest'ultimo a presentare quotazioni per le referenze *PL* correntemente in assortimento (o anche di futura introduzione) e negozi direttamente il prezzo con la controparte. Il meccanismo delle gare, invece, prevede che la catena della GDO bandisca, solitamente con cadenza annuale, un *tender* per la fornitura di una o più referenze sul territorio nazionale o in diverse aree dello stesso, generalmente assegnandola al produttore che – a parità di qualità – propone le condizioni commerciali migliori. Anche nel caso delle gare, la catena della GDO può ulteriormente negoziare i prezzi offerti dai produttori.

IV. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE CONFERMATE DALLE PARTI

21. Come si sottolineava poc'anzi, nelle proposte di transazione le Parti hanno riconosciuto la propria responsabilità per l'infrazione nei termini che seguono.

Innanzitutto, il cartello, che ha avuto ad oggetto gli *snack* salati (ad esclusione dei crostini) destinati alle referenze *PL* distribuite attraverso la rete della GDO, ha avuto un perimetro più ampio per Amica Chips e Pata consistente in: (i) un patto di non belligeranza riguardante gli operatori della GDO; (ii) scambi di informazioni volti a reagire al significativo aumento dei costi di produzione del 2022 e conseguenti aumenti dei prezzi richiesti alla clientela.

22. Il cartello ha avuto poi un nucleo più ristretto, in cui tutte le Parti si sono ripartite singole catene della GDO nel caso in cui una delle stesse avesse sollecitato offerte su referenze in assortimento ad una delle altre Parti.

IV.1. Il patto di non belligeranza sull'offerta per le referenze private label alla GDO

23. Il patto di non belligeranza tra Amica Chips e Pata, inizialmente limitato ad alcuni clienti e poi gradualmente esteso dal 2018 alla totalità delle catene della GDO che richiedevano prodotti per le referenze *PL*, prevedeva che ciascuna si astenesse dal contattare in maniera attiva e mirata gli

³¹ Solo Penny Market ha menzionato di aver tentato, nel 2023, di ampliare la platea dei potenziali fornitori di *snack* salati (DOC. 88).

operatori della GDO al fine di sviluppare nuovi rapporti di fornitura, limitatamente alle referenze già rifornite dall'altra Parte salvo eccezioni³².

IV.2. Gli aumenti generalizzati dei prezzi

24. Nel 2022 Amica Chips e Pata si sono incontrate più volte per affrontare il tema della difficile congiuntura di mercato, in un contesto caratterizzato dal significativo aumento dei prezzi delle materie prime, successivamente inviando comunicazioni di aumenti alla generalità dei clienti³³.

IV.3. Le offerte coordinate alla GDO

25. In generale, il coordinamento delle offerte tra le Parti è avvenuto con riferimento a quegli operatori della GDO che hanno mostrato interesse a cambiare fornitore o fornitori storici o a sondare il mercato alla ricerca di offerte migliori: a) attraverso la presentazione di offerte maggiorate rispetto alla Parte a cui avrebbe dovuto essere assegnata, secondo l'accordo, la commessa; b) non presentando alcuna offerta nel caso di gare indette da alcune catene della GDO; e c) manifestando l'indisponibilità a fornire le referenze richieste adducendo, ad esempio, limitazioni alla capacità produttiva³⁴.

26. Le evidenze attestano che le Parti hanno coordinato, secondo le modalità che si descriveranno a breve, le proprie offerte di quotazioni per gli *snack* salati PL in relazione alle seguenti catene: Lidl, Eurospin, Agorà, Penny Market, Esselunga, Decò, Crai, Coop, Carrefour, C3, Aldi, Selex e Conad. In particolare:

- **Lidl**: nel 2016, Pata e Amica Chips si sono accordate affinché Pata presentasse delle offerte di comodo a Lidl³⁵. A partire dal 2019 l'accordo è stato esteso a Preziosi Food, che ha partecipato alla ripartizione territoriale della fornitura delle referenze con Amica Chips³⁶. La documentazione agli atti conferma che dal 2019, anno in cui Preziosi Food è diventato fornitore di Lidl, Amica Chips ha iniziato a fornire le referenze oggetto di ripartizione territoriale esclusivamente ai depositi del Nord e Centro Italia e non più a quelli del Sud, ossia Misterbianco e Molfetta, rifornite da Preziosi Food³⁷. Nella chat *WhatsApp* interna del 27 ottobre 2022 con il presidente del CdA di Amica Chips, il direttore delle vendite della Società allega due

³² L101. 5, L97. 2, L97. 3, L97. 6, L97. 9.

³³ Per Pata: L97. 3, L97. 9, par. 62 e 63, a titolo di esempio, L97. 2.145, L97. 2.146, L97. 2.162, L97. 2.414, L97. 2.196, L97. 2.215, L97. 2.219, L97. 2.220, L97. 2.513, L97. 2.531, L97. 2.536 e L97. 2.556, ISP. 8.243, ISP. 8.72, ISP. 8.93, ISP. 8.94 e L97. 3.13, L97. 3.10 e L97. 3.11. Per Amica Chips: ISP. 4.124, ISP. 4.137, ISP. 4.140, ISP. 4.284.

³⁴ L97. 9, par. 12 e 13.

³⁵ L101B. 1, L101B. 1.2, L101B. 1.3 e L101B. 1.6.

³⁶ L101B. 1 e L101. 5. Dall'istruttoria (dichiarazione del *leniency applicant*, Amica Chips e Preziosi Food) è emerso che tale ripartizione è avvenuta su indicazione del *buyer* di Lidl per abbassare i costi di approvvigionamento derivanti dalla logistica.

³⁷ Nel 2018 Amica Chips risulta l'unico fornitore di Lidl. Ciò emerge da un'e-mail del 13 settembre 2017 in cui la Società conferma a Lidl "*le variazioni di prezzo concordate con decorrenza 1° gennaio 2018 data ordine*" per tutti i magazzini della catena in Italia (DOC. 159, all. 2, *file* "13.09.17 In LIDL proposta listino PL 2018 pdf"). Preziosi Food diventa fornitore di Lidl e, in particolare, delle referenze oggetto di ripartizione territoriale a partire dall'8 gennaio 2019, data della prima conferma di prezzo, con decorrenza 28 gennaio, inviata dalla catena alla Società (DOC. 159, all. 2, *file* "25324_Preziosi_192686 31.12.2019"). Nel 2019 Amica Chips rifornisce esclusivamente i magazzini del nord e centro Italia, come emerge dall'annotazione al contratto per il 2019 da cui vengono esclusi i magazzini di Misterbianco e Molfetta (L101B. 1.12). Ciò accade anche nel 2020, come dimostrato da un'e-mail del 22 dicembre 2020, contenente una richiesta di Amica Chips a Lidl di revisione del listino per il 2021, in cui la prima scrive "*Confermiamo il servizio sui depositi attualmente serviti e [d]i seguito specificati*". Tali depositi non includono Misterbianco e Molfetta (ISP. 4.244). Un documento analogo è disponibile anche per il 2021 (ISP. 4.308). Inoltre, in una serie di annotazioni a contratti di fornitura di Lidl disponibili per gli anni 2021 (ISP. 4.230 e ISP. 4.231), 2022 (ISP. 4.250, ISP. 4.251 e ISP. 4.252), 2023 (ISP. 4.313, ISP. 4.314, ISP. 4.315) e 2024 (ISP. 4.375), Amica Chips precisa che alcune referenze, corrispondenti con quelle oggetto di ripartizione territoriale (oltre alle "Snack Day" Patatine al rosmarino g. 130), diversamente da quanto riportato nel contratto, non vengono consegnate dalla stessa ai magazzini di Misterbianco e Molfetta.

screenshot, contenenti alcune e-mail del responsabile commerciale di Preziosi Food al *buyer* di Lidl del 19 e 27 ottobre 2022, da cui emerge che Preziosi Food ha declinato l’invito della catena a produrre volumi aggiuntivi, destinati a depositi al momento serviti da Amica Chips, nonché l’invito a evadere alcuni ordini. Assieme all’e-mail del 27 ottobre il direttore commerciale di Amica Chips inoltra alcuni messaggi (presumibilmente del responsabile commerciale di Preziosi Food) tra cui “*oggi mi hanno girato gli ordini*”³⁸. Il 6 novembre 2022, il direttore commerciale di Amica Chips ha inviato al direttore delle vendite della stessa Società un’e-mail con allegato l’aumento dei prezzi richiesto da Preziosi Food a Lidl per gli ordini a partire dal 5 dicembre 2022³⁹. In un messaggio *WhatsApp* del 29 maggio 2024, il responsabile commerciale di Preziosi Food chiede al direttore delle vendite di Amica Chips se quest’ultimo fosse stato contattato da Lidl per l’assortimento, aggiungendo che a Preziosi Food erano state richieste le seguenti referenze: “*Riccioli Tubo Chipster Palline al Formaggio 500 gr Pomodoro&Basilico*”. Il direttore delle vendite di Amica Chips, in prima battuta, risponde negativamente e poi, il 31 maggio, scrive di essere stato contattato per le nuove referenze, specificando che Lidl ha richiesto anche una “*cotta a mano*”. I due si accordano poi per incontrarsi il 3 giugno a Desenzano del Garda⁴⁰. A giugno 2024 Pata e Amica Chips si sono coordinate, condividendo l’offerta che Pata avrebbe presentato, per evitare che Pata, sollecitata da Lidl, rivedesse al ribasso le quotazioni presentate a maggio 2023⁴¹. In un *WhatsApp* del 10 luglio 2024 il responsabile commerciale di Preziosi Food invia al direttore delle vendite di Amica Chips, su sollecitazione di quest’ultimo, le quotazioni di alcune referenze (“*120 gr barbecue e Ket [omissis]* 150 gr paprika [omissis]*”⁴²), riconducibili a quelle praticate da Preziosi Food a Lidl per le medesime referenze⁴³.

- Eurospin: il coordinamento tra Amica Chips e Pata ha permesso a Pata di proteggere le sue forniture a Eurospin nel 2018, allorché questa aveva iniziato a chiedere quotazioni ad Amica Chips⁴⁴. Ad aprile 2022, inoltre, Amica Chips ha presentato un’offerta di comodo ad Eurospin al fine di favorire l’aggiudicazione della commessa a Pata⁴⁵ e, a ottobre 2022, ha comunicato a Eurospin, dandone conto al responsabile commerciale di Preziosi Food, la propria

³⁸ ISP. 4.11 e ISP. 4.12.

³⁹ ISP. 4.4. In L101. 5, Amica Chips conferma che, nell’ottobre 2022, erano emerse alcune tensioni tra la stessa Società e Preziosi Food a valle degli aumenti comunicati da Amica Chips a Lidl, ma non trasmessi in parallelo da Preziosi Food. Per questo motivo, Lidl si era rivolta a Preziosi Food per attivare alcune forniture sui depositi di Anagni e Pontedera. In accordo con Amica Chips, Preziosi Food ha comunicato a Lidl di non poter attivare le suddette forniture (ISP. 4.11) e, a novembre 2022, ha trasmesso a Lidl il listino prezzi aggiornato con gli aumenti, informando di tale invio anche Amica Chips (ISP. 4.4).

⁴⁰ ISP. 11.16 e ISP. 4.30.

⁴¹ L97. 2, L97. 3, L97. 4, L97. 2.598, L97. 2.599 e ISP. 8.227.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

⁴² ISP. 11.16.

⁴³ Si veda al riguardo l’e-mail dell’8 aprile 2023 (ISP. 11.28), in cui il responsabile commerciale di Preziosi Food informa internamente la propria Società di aver raggiunto un accordo con Lidl per l’inserimento in assortimento delle Chips Paprika 150gr e Chips Grigliata Paprika 150 gr (entrambe con un prezzo di [omissis] €/pezzo) e delle Chips Barbecue 150 gr e Chips Ketchup 150 (entrambe vendute a [omissis] €/pezzo). Si noti come, rispetto alla grammatura iniziale, Lidl abbia optato per un formato più piccolo per le Chips Barbecue/Ketchup (120 grammi). Al fine di comparare i prezzi nel corso del tempo è dunque necessario ricondurli in €/kg. Il prezzo in €/kg delle referenze alla paprika era pari a [omissis] e [omissis] rispettivamente ad aprile 2023, mentre quello delle referenze barbecue/ketchup a [omissis] e [omissis]. I prezzi dei due gruppi di referenze sono aumentati praticamente dello stesso ammontare nel corso del tempo, ossia rispettivamente [omissis] e [omissis] centesimi di euro, mantenendo un differenziale di [omissis] centesimi.

⁴⁴ L101B. 1, L101B. 1.9 e L101B. 1.10.

⁴⁵ L101. 5, ISP. 4.81 e ISP. 4.82.

indisponibilità a produrre, funzionale a proteggere le forniture di Pata e Preziosi Food⁴⁶. A maggio 2023 Pata ha condiviso verbalmente con Amica Chips il listino prezzi praticati ad Eurospin in modo tale da assicurare la commessa a Pata⁴⁷. Eurospin, avendo registrato l'indisponibilità di Amica Chips a offrire e avendo ricevuto un'offerta non migliorativa da Preziosi Food (che aveva concordato con Pata di non abbassare i prezzi⁴⁸)⁴⁹, a fine 2023 ha deciso di indire alcune gare per alcune referenze dell'assortimento, a cui Pata ha partecipato coordinando la propria condotta con Preziosi Food⁵⁰. Nel 2024, Amica Chips, sollecitata da Eurospin a produrre alcune referenze *PL*, ha comunicato di non avere capacità produttiva a disposizione, al fine garantire che la commessa rimanesse a Pata e Preziosi Food⁵¹.

- Agorà: il 12 febbraio 2019 Pata e Amica Chips si sono incontrate perché Agorà aveva chiesto quotazioni anche a Pata, la quale informava Amica Chips in merito ai prezzi che avrebbe offerto, permettendo così a quest'ultima di applicare un prezzo più basso⁵².
- Penny Market: nel 2021 le Parti hanno raggiunto un accordo di ripartizione territoriale relativo a Penny Market. In particolare, Pata non avrebbe fornito referenze, mentre Amica Chips e Preziosi Food avrebbero operato una ripartizione territoriale⁵³. Tale accordo tra Amica Chips e Preziosi Food è cessato con la gara di ottobre/novembre 2023, allorché Amica Chips ha perso la fornitura di numerose referenze⁵⁴. A seguito della gara indetta da Penny tra ottobre e novembre 2023, in cui Pata si era aggiudicata la fornitura di tre referenze di snack salati al momento non fornite dalle altre due Parti, Amica Chips e Pata hanno coordinato la loro condotta mediante uno scambio di informazioni sensibili avvenuto a gennaio 2024, nell'ambito del quale Pata, dopo l'offerta presentata a Penny in gara a ottobre 2023, comunicò che non avrebbe abbassato i prezzi offerti riguardanti anche referenze affidate ad Amica Chips⁵⁵.
- Esselunga: il 13 gennaio 2021 Amica Chips ha chiesto a Pata se quest'ultima avesse intenzione di formulare un'offerta a Esselunga sui prodotti *PL* oggetto del patto di non belligeranza con Pata⁵⁶. A seguito di un incontro tra Esselunga e Pata, quest'ultima ha informato Amica Chips che Esselunga non aveva richiesto quotazioni per referenze *PL* e che comunque Pata non aveva intenzione di presentare alcuna offerta⁵⁷. Il 12 gennaio 2022 il direttore delle vendite di Amica Chips ha inoltrato al presidente del CdA della Società dei messaggi scambiati con il direttore commerciale di Pata (riferendosi ad esso come "*Cugini*"⁵⁸) in cui viene organizzato un incontro per il 13 gennaio 2022 e vengono richieste informazioni relative a eventuali contatti ricevuti da

⁴⁶ L101. 5, ISP. 11.8.

⁴⁷ L97. 2, L97. 3 e L97. 2.9; L101. 5, ISP. 11.8.

⁴⁸ L97. 2, L97. 3, L97. 2.8 e L97. 2.10; L101.5, ISP. 11.8.

⁴⁹ Le evidenze in atti confermano che l'offerta di Preziosi Food a Eurospin dell'8 maggio 2023 (ISP. 11.121) non è migliorativa rispetto a quella del 21 marzo 2023 (ISP. 11.120), dal momento che vengono mantenuti gli stessi prezzi per tutte le referenze elencate.

⁵⁰ L97. 2, L97. 3, L97. 2.19, L97. 2.34 e L97. 2.41.

⁵¹ L101. 5 e L101. 5.21.

⁵² L101B. 1.13 e L101B. 1.14.

⁵³ L101. 5.

⁵⁴ L101. 5.

⁵⁵ L97. 3, L97. 4 e ISP. 8.228.

⁵⁶ I prodotti soggetti al patto di non belligeranza sono menzionati in L101. 5.19.

⁵⁷ L97. 5 e ISP. 8.4.

⁵⁸ DOC. 28.

Esselunga e dalla catena della GDO C3⁵⁹. A settembre 2024 Esselunga ha chiesto a Pata di rivedere la sua precedente offerta del 4 marzo 2024⁶⁰ in relazione alle patatine artigianali. Le due società si sono incontrate il 16 settembre 2024 e hanno constatato che i prezzi offerti da Amica Chips erano sensibilmente più bassi⁶¹.

- Decò: il 18 marzo 2021 Pata e Preziosi Food si sono incontrate⁶² dal momento che Decò, rifornita storicamente da Preziosi Food, aveva richiesto a Pata di formulare un'offerta per la fornitura di *snack* salati. Al fine di conservare la fornitura a Preziosi Food, le due Società avevano concordato l'offerta che Pata avrebbe presentato a Decò. Tale offerta avrebbe dovuto essere peggiorativa, in termini di prezzo, rispetto a quella di Preziosi Food ma avrebbe dovuto garantire, in caso di accettazione da parte di Decò, un margine positivo per Pata⁶³. Quanto dichiarato è riscontrabile in un documento Excel di Pata, recante ipotesi di offerta a Decò per il 2021 per le referenze PL in assortimento (incluse quelle fornite in quel momento da Preziosi Food), modificato per l'ultima volta il 22 marzo dello stesso anno⁶⁴. In particolare Pata, nel foglio "LISTINI +3%" determina il prezzo da offrire per l'intero territorio nazionale sulla base dei prezzi praticati da Preziosi Food nel 2021 ("PREZZI NET CONCORR." nel foglio "nostra ipotesi") per le consegne in Campania (Multicedi) e Sicilia (F.Ili Arena S.r.l.)⁶⁵, maggiorati del 3%⁶⁶. Dal momento che, per la maggior parte delle referenze, il prezzo così calcolato non garantisce a Pata, in caso di accettazione, una marginalità positiva, nel foglio "nostra ipotesi" Pata lo ritocca al rialzo e fa derivare dallo stesso, in considerazione dei propri costi di trasporto, i prezzi da offrire per Campania e Sicilia. In tal modo Pata garantisce, da un lato, che le proprie quotazioni siano almeno del 3% più alte di quelle di Preziosi Food per tutte le referenze e, dall'altro, che in caso di assegnazione (non voluta) della fornitura questa possa essere operata con marginalità positive. Le quotazioni corrispondenti al foglio "nostra ipotesi" vengono poi effettivamente inviate a Decò⁶⁷.
- Crai: il direttore delle vendite di Amica Chips ha inoltrato ai propri collaboratori, il 14 luglio 2021, una richiesta di offerta ricevuta da un *buyer* di CRAI – catena rifornita da Amica Chips – per le patatine aromatizzate a marchio CRAI. Il direttore delle vendite di Amica Chips ha commentato tale e-mail: "*Ho sentito i cugini [Pata]. A loro hanno chiesto anche la tortilla. Dobbiamo stopparli e andare avanti con i progetti.....se vogliamo tenerli*"⁶⁸. Le offerte sono state oggetto di coordinamento con Pata. Nel corso del 2024, Amica Chips ha coordinato con Pata le offerte su un'altra referenza⁶⁹.

⁵⁹ ISP. 4.10.

⁶⁰ L97. 2, L97. 3, L97. 2.593, L97. 2. 595.

⁶¹ L97. 3, L97. 4 e ISP. 8.226 e ISP. 4.13.

⁶² L97.3.15.

⁶³ L97. 3, L97. 3.15, L97. 3.22 e L97. 9, par. 48 e 49.

⁶⁴ ISP. 8.189.

⁶⁵ Tali prezzi sono estremamente simili a quelli riportati nei contratti tra Decò e Preziosi Food (ISP. 11.51 e ISP. 11.59).

⁶⁶ In particolare, al fine di ottenere il prezzo da applicare all'intero territorio nazionale, Pata sottrae al prezzo della Campania, ottenuto incrementando del 3% quello di Preziosi Food, il costo unitario di trasporto delle merci in Campania, per poi aggiungere il costo unitario di trasporto ipotizzato per l'intero territorio nazionale.

⁶⁷ L97. 3.22 (anche ISP. 8.188).

⁶⁸ ISP. 4.5.

⁶⁹ In particolare, per la referenza "Tortilla Chili" (L101. 5, L101. 5.18).

- Coop: tra novembre e dicembre 2021 si sono susseguiti una serie di incontri tra Pata e Amica Chips al fine di garantire la conservazione a Pata della fornitura a Coop⁷⁰.
- Carrefour: nel 2022 Amica Chips e Pata si sono accordate per coordinare da lì in poi le rispettive offerte a Carrefour al fine di favorire l'aggiudicazione delle commesse ad Amica Chips⁷¹. In uno scambio *WhatsApp* del 2 febbraio 2023, il direttore delle vendite di Amica Chips condivide con il presidente del CdA della Società lo *screenshot* di una e-mail inviata dal responsabile commerciale di Preziosi Food a Carrefour nella quale, riscontrando una richiesta di quotazioni, costui afferma che la società non è in grado di produrre i volumi richiesti a causa della mancanza di capacità produttiva. Il presidente del CdA di Amica Chips commenta: "*Bene*"⁷².
- C3: il 12 gennaio 2022 il direttore delle vendite di Amica Chips ha inoltrato al presidente del CdA della Società alcuni messaggi scambiati con il direttore commerciale di Pata (riferendosi ad esso come "*Cugini*") in cui viene organizzato un incontro per il 13 gennaio 2022 e vengono richieste informazioni relative a eventuali contatti ricevuti da Esselunga e C3⁷³.
- Aldi: l'11 marzo 2022 un dipendente di Amica Chips ha informato internamente di aver girato a Pata i prezzi praticati ad Aldi per le referenze in assortimento. Amica Chips ha confermato, nella sua dichiarazione confessoria, che questo documento rappresenta uno scambio di informazioni sensibili volto alla presentazione di un'offerta di comodo⁷⁴.
- Selex: in uno scambio interno tra la direttrice commerciale di Amica Chips e un altro dipendente del 6 luglio 2022 relativo all'offerta da presentare a SUN-Selex, la suddetta direttrice afferma: "*Sono stata 2% più alta dei cugini e con i mpk [n.d.r. multipack] siamo già tirati in produzione*"⁷⁵. Tale scambio è collegato a un'e-mail dello stesso giorno 2022 contenente l'offerta da presentare a Selex, in cui il direttore commerciale di Amica Chips scrive "[omissis]"⁷⁶. I prezzi indicati nella colonna "XXX" della tabella allegata all'e-mail coincidono perfettamente con le quotazioni offerte da Pata a Selex a maggio 2022⁷⁷. Infine, in un'ulteriore corrispondenza interna ad Amica Chips del 23 febbraio 2023 si legge: "*Ieri ho sentito i cugini che sono stati in centrale. Hanno litigato con [omissis] che si presenta con un sistema che conteggia i costi di produzione dei prodotti Deflazione richiesta. [omissis] punti!!!! Aiuto*"⁷⁸.
- Conad: a settembre 2023 Conad – cliente rifornito da Pata – ha visitato gli stabilimenti di Pata e di Amica Chips. Le due società si contattarono e non emersero problemi per le forniture in essere, anche perché Conad non aveva mai dato seguito alle offerte di Amica Chips, per problematiche di tipo produttivo e qualitativo (assenza certificazioni *gluten free*), come riferito a voce da un intermediario⁷⁹.

⁷⁰ L97. 3.12, L97. 3.19, L97. 3.16, L97. 3.21 e L97. 9, par. da 50 a 53.

⁷¹ L101. 5.

⁷² ISP. 4.10.

⁷³ ISP. 4.10.

⁷⁴ ISP. 4.1 e L101. 5.

⁷⁵ ISP. 4.7.

⁷⁶ L101. 1 e L101. 1.1.

⁷⁷ DOC. 151, all. 2, *file* "proposta nuovo assortimento PATA_31_05_2022".

⁷⁸ ISP. 4.2.

⁷⁹ L97. 2, L97. 3, L97. 2.1 e L97. 2.2.

V. VALUTAZIONI

V.1. Premessa

27. L'insieme delle evidenze acquisite nel corso della complessiva attività istruttoria restituisce un quadro di elementi gravi, precisi e concordanti idonei a comprovare, nei termini di seguito meglio precisati, la sussistenza – così come peraltro confermata dai due *leniency applicant* e riconosciuta dalle proposte di transazione delle Parti – di un'intesa segreta, unica, complessa e continuata, sotto forma di accordi e/o pratiche concordate, avente per oggetto il coordinamento delle politiche commerciali, a partire dal 2016, finalizzato alla spartizione della clientela della GDO in relazione alle vendite di prodotti *PL*.

V.2. Il mercato interessato

28. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, in presenza di un'intesa illecita la definizione del mercato è successiva rispetto all'individuazione dell'intesa, poiché l'ampiezza e l'oggetto della medesima circoscrivono il mercato. La definizione del mercato rilevante, infatti, è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l'illecito coordinamento delle condotte d'impresa, atteso che è proprio l'ambito di tale coordinamento a delineare e definire l'ambito stesso del mercato rilevante, e il suo grado di offensività⁸⁰.

29. Nel caso di specie, l'intesa posta in essere dalle Parti è volta a coordinare le loro strategie commerciali al fine di ripartirsi la clientela appartenente alla GDO in relazione agli *snack* salati (ad esclusione dei crostini) destinati alle referenze *PL* distribuite attraverso la rete della GDO. Pertanto, il mercato interessato dalla concertazione è identificabile con la produzione e la commercializzazione, sul territorio nazionale, degli *snack* salati (con esclusione dei crostini) destinati alle referenze *PL* distribuite attraverso la rete della GDO.

V.3. La qualificazione dell'intesa

30. Nel caso di specie, le numerose evidenze agli atti, unitamente alle dichiarazioni di clemenza, consentono di contestare a tutte le parti del procedimento l'esistenza di una violazione dell'articolo 101, par. 1, TFUE, *sub specie* di intesa segreta, unica, complessa e continuata, restrittiva per oggetto.

31. Le Parti risultano infatti essersi ripartite singole catene della GDO nel caso in cui una di queste ultime avesse sollecitato a una Parte offerte su referenze in assortimento a una delle altre Parti, come confermato nelle proposte transattive.

32. Inoltre, tra Amica Chips e Pata è stato raggiunto un patto di non belligeranza, inizialmente limitato ad alcuni clienti e poi gradualmente esteso dal 2018 alla totalità delle catene della GDO che richiedevano prodotti *PL*. Tale patto prevedeva che ciascuna si astenesse dal contattare in maniera attiva e mirata gli operatori della GDO al fine di sviluppare nuovi rapporti di fornitura, limitatamente alle referenze già rifornite dall'altra Parte salvo eccezioni.

33. Infine, nel 2022 Amica Chips e Pata hanno inviato comunicazioni di aumento dei prezzi alla generalità dei clienti della GDO a seguito di alcuni incontri necessari ad affrontare il tema della difficile congiuntura di mercato del momento, in un contesto caratterizzato dal significativo aumento dei prezzi delle materie prime.

⁸⁰ Cfr. *ex plurimis* Consiglio di Stato, 31 ottobre 2023, n. 9380. In senso analogo, Consiglio di Stato, 21 giugno 2017, nn. 3057 e 3016; 6 maggio 2021, nn. 3555 e 3556; 9 settembre 2021, n. 6239; 18 agosto 2021, n. 5920; 20 agosto 2021, n. 5972; 23 agosto 2021, n. 5992.

VI. PREGIUDIZIO AL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI

34. Secondo la Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri⁸¹. In particolare, *“gli accordi che si estendono a tutto il territorio di uno Stato membro hanno, per loro natura, l'effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l'integrazione economica voluta dal Trattato”*⁸².

35. L'intesa contestata investe l'intero territorio nazionale, coinvolgendo i principali operatori del settore operanti su tutto il territorio nazionale. Ne consegue che i comportamenti sopra descritti sono idonei a pregiudicare il commercio intracomunitario e integrano gli estremi di un'infrazione dell'articolo 101 del TFUE.

VII. GRAVITÀ E DURATA DELL'INFRAZIONE IN ESAME

36. L'articolo 15, comma 1-*bis*, della legge n. 287/1990 prevede che l'Autorità, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, disponga l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato realizzato da ciascuna impresa o associazione di imprese nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della diffida adottata ad esito di un procedimento istruttorio.

37. Secondo la consolidata giurisprudenza europea e nazionale, per valutare la gravità di un'infrazione si deve tenere conto di una molteplicità di fattori, il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari del caso di specie. Tra tali fattori rilevano principalmente la natura della restrizione della concorrenza nonché il ruolo e la rappresentatività sul mercato delle imprese coinvolte.

38. Quanto alla natura della restrizione in esame, sulla base delle risultanze istruttorie è stato accertato che le parti del procedimento hanno posto in essere un'intesa anticoncorrenziale segreta, di tipo orizzontale, volta al coordinamento delle rispettive politiche commerciali al fine di ripartirsi la clientela della GDO.

39. Pertanto, la condotta descritta è da considerarsi tra le violazioni più gravi della normativa *antitrust* e appare idonea e destinata ad alterare il normale gioco della concorrenza. L'intesa ha avuto piena e costante attuazione in un arco temporale di circa 8 anni e ha coinvolto le principali imprese attive nel mercato di riferimento.

40. In relazione alla durata dell'intesa, si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei periodi di partecipazione all'intesa per ciascuna delle Parti e la durata della partecipazione (anni, mesi e giorni).

Parte	Data inizio	Data fine	Durata
Amica Chips S.p.A.	23 maggio 2016	25 settembre 2024	8 anni, 4 mesi e 3 giorni
Pata S.p.A.	23 maggio 2016	25 settembre 2024	8 anni, 4 mesi e 3 giorni
Preziosi Food S.p.A.	1° gennaio 2019	25 settembre 2024	5 anni, 8 mesi e 24 giorni

⁸¹ Cfr. Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07, Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato [ora articoli 101 e 102 del TFUE], GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004.

⁸² *Ibidem*, punto 78.

VIII. CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

41. Al fine di determinare il *quantum* sanzionatorio, tenendo presente quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 689/81, richiamato dall'articolo 31 della legge n. 287/1990, e i criteri interpretativi enucleati nelle “*Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90*” (di seguito, Linee Guida Sanzioni), deliberate dall’Autorità il 25 febbraio 2025, si procederà alla determinazione della sanzione, da cui saranno decurtati gli ammontari relativi alla partecipazione al programma di clemenza e al buon esito della procedura di transazione.

VIII.1. Il valore delle vendite

42. Secondo i punti 7 e ss. delle Linee Guida Sanzioni, l'importo di base della sanzione si ottiene moltiplicando una percentuale del valore delle vendite, determinata in funzione del livello di gravità dell'infrazione, alla durata della partecipazione di ciascuna impresa all'infrazione.

43. In particolare, al punto 8 delle Linee Guida Sanzioni viene specificato che per valore delle vendite si intende quello delle vendite dei beni o servizi oggetto, direttamente o indirettamente, dell'infrazione, realizzate dall'impresa nel mercato/i rilevante/i nell'ultimo anno intero di partecipazione alla stessa infrazione.

44. Nel caso di specie, il valore delle vendite da utilizzare per la determinazione dell'importo base è il fatturato specifico realizzato in Italia, nel 2023, per la vendita di *snack* salati alla GDO riconducibile a referenze *private label*. Si riporta di seguito il valore delle vendite di ciascuna parte relativo all'anno 2023.

Parte	Fatturato Specifico 2023 (€)
Amica Chips S.p.A.	[35-100 milioni] ⁸³
Pata S.p.A.	[100-582 milioni] ⁸⁴
Preziosi Food S.p.A.	[35-100 milioni] ⁸⁵

VIII.2. La percentuale individuata in funzione del livello di gravità e la durata

45. Ai fini della determinazione dell'importo base della sanzione, al valore sopra determinato dovrà essere applicata una specifica percentuale, individuata in funzione della gravità della violazione, per la quale si rinvia integralmente a quanto rappresentato ai paragrafi che precedono.

46. Secondo le Linee Guida Sanzioni, in particolare, la percentuale del valore delle vendite da determinarsi in ragione della gravità dell'infrazione non è superiore al 30% (punto 11). Va inoltre considerato che - ai sensi del punto 12 delle Linee Guida Sanzioni - nei casi di intese orizzontali segrete di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione, la percentuale del valore delle vendite considerata ai fini del calcolo del calcolo dell'importo base è di regola non inferiore al 15% (punto 12).

47. Ulteriori criteri di qualificazione della gravità, ai fini della determinazione della percentuale da applicare al valore delle vendite sono: (i) le condizioni di concorrenza nel mercato interessato (quali ad esempio, il livello di concentrazione, l'esistenza di barriere all'entrata ecc.); (ii) la natura dei prodotti o servizi, con particolare riferimento al pregiudizio all'innovazione; (iii) l'attuazione o

⁸³ DOC. 201.

⁸⁴ DOC. 178.

⁸⁵ DOC. 177.

meno della pratica illecita; (iv) la rilevanza dell'effettivo impatto economico o, più in generale, degli effetti pregiudizievoli sul mercato e/o sui consumatori, qualora l'Autorità disponga di elementi che consentano una stima attendibile degli stessi (punto 14).

48. Nel caso di specie, in considerazione della gravità dell'infrazione contestata – come declinata *supra*, avuto riguardo principalmente alla natura della restrizione della concorrenza e alla sua effettiva attuazione – ai fini del calcolo dell'importo base della sanzione è applicato un coefficiente di gravità del 15%.

49. L'importo così calcolato in ragione della gravità dell'infrazione deve essere poi moltiplicato per la durata della partecipazione di ciascuna impresa all'infrazione. Tale durata è espressa in numero di anni, mesi e giorni effettivi di partecipazione.

50. Quanto alla durata di partecipazione delle Parti all'infrazione si rinvia *supra*, al § 40 e relativa tabella.

VIII.3. L'immunità parziale

51. Come previsto dall'articolo 15-ter, comma 2 della legge n. 287/1990, “*gli elementi probatori inconfindabili prodotti [dai leniency applicant] ed utilizzati dall'Autorità per provare ulteriori circostanze che determinano l'aumento delle sanzioni applicate agli altri partecipanti al cartello non sono considerati ai fini del calcolo della sanzione da irrogare all'impresa che li ha prodotti*” (c.d. “immunità parziale”).

52. Al proposito, Pata ha fornito elementi probatori che hanno permesso di estendere temporalmente l'inizio dell'intesa dal 13 ottobre 2020 – data della prima evidenza a disposizione dell'Autorità antecedentemente alla domanda di trattamento favorevole della stessa Pata⁸⁶ – al 1° agosto 2018.

53. Le evidenze prodotte da Amica Chips nella domanda di clemenza hanno permesso poi di anticipare ulteriormente l'inizio dell'intesa dal 1° agosto 2018 al 23 maggio 2016.

54. Di conseguenza, gli elementi probatori rispettivamente forniti da Amica Chips e Pata in relazione a tali periodi, di cui alla tabella che segue, non devono essere tenuti in considerazione, con conseguente riduzione del moltiplicatore applicato ai fini della determinazione dell'importo base delle sanzioni irrogabili alle stesse.

Parte	Durata	Immunità parziale	Moltiplicatore Durata ai fini del calcolo dell'importo base
Amica Chips S.p.A.	8 anni, 4 mesi e 3 giorni	23 maggio 2016 - 31 luglio 2018	6 anni, 1 mese e 24 giorni
Pata S.p.A.	8 anni, 4 mesi e 3 giorni	1 agosto 2018 - 12 ottobre 2020	6 anni, 1 mese e 20 giorni ⁸⁷
Preziosi Food S.p.A.	5 anni, 8 mesi e 24 giorni	N.A.	5 anni, 8 mesi e 24 giorni

VIII.4. L'importo base

55. L'importo base della sanzione calcolato per ciascuna Parte secondo i criteri appena esposti è, quindi, indicato di seguito:

⁸⁶ ISP. 8.4. Cfr. provv. n. 31408 del 3 dicembre 2024.

⁸⁷ Tale durata si ottiene sommando i periodi, espressi in anni, mesi e giorni, compresi tra il 23 maggio 2016 e il 31 luglio 2018 e tra il 13 ottobre 2020 e il 25 settembre 2024.

Parte	Fatturato specifico 2023 (€)	Coeff. di gravità	Durata				Importo base (€)
			Anni	Mesi	Giorni	Totale	
Amica Chips S.p.A.	[35-100 milioni]	15%	6	1	24	6,15	[35-100 milioni]
Pata S.p.A.	[100-582 milioni]	15%	6	1	20	6,14	[100-582 milioni]
Preziosi Food S.p.A.	[35-100 milioni]	15%	5	8	24	5,73	[35-100 milioni]

VIII.5. Le circostanze attenuanti

56. L'importo base della sanzione può essere incrementato per tener conto di specifiche circostanze che aggravano (circostanze aggravanti) o attenuano (circostanze attenuanti) la responsabilità dell'autore della violazione.

57. Tra le circostanze attenuanti, le Linee Guida Sanzioni citano: *“l'adozione e il rispetto di uno specifico programma di compliance, adeguato e in linea con le best practice europee e nazionali, secondo quanto previsto nelle 'Linee guida sulla compliance antitrust'. La mera esistenza di un programma di compliance non sarà considerata di per sé una circostanza attenuante, in assenza della dimostrazione di un effettivo e concreto impegno al rispetto di quanto previsto nello stesso programma (attraverso, ad esempio, un pieno coinvolgimento del management, l'identificazione del personale responsabile del programma, l'identificazione e valutazione dei rischi antitrust sulla base del settore di attività e del contesto operativo, l'organizzazione di attività di training adeguate alle dimensioni economiche dell'impresa, la previsione di incentivi per il rispetto del programma nonché di disincentivi per il mancato rispetto dello stesso, l'implementazione di sistemi di monitoraggio e auditing)”* (punto 23).

58. A tal fine, le *“Linee Guida sulla compliance antitrust”* (di seguito, *“Linee Guida Compliance”*), deliberate dall'Autorità il 25 settembre 2018, applicabili *ratione temporis*, chiariscono che l'Autorità ritiene meritevoli di considerazione sotto un profilo premiale esclusivamente i programmi di *compliance* adottati, attuati e trasmessi dalle parti del procedimento entro sei mesi dalla notifica dell'apertura dell'istruttoria (punto 21). A tal fine, l'impresa che intenda beneficiare dell'attenuante per il proprio programma di *compliance* dovrà presentare agli Uffici un'apposita richiesta, accompagnata da una relazione illustrativa che spieghi le ragioni per cui il programma possa ritenersi adeguato alla prevenzione degli illeciti *antitrust* e le iniziative concrete poste in essere dall'impresa per l'effettiva ed efficace applicazione/implementazione del programma (punto 19).

59. In relazione ai nuovi programmi adottati dopo l'avvio del procedimento nelle Linee Guida *Compliance* è chiarito che: *“salvo casi eccezionali, non sarà possibile attribuire una riduzione, a titolo di circostanza attenuante, in misura superiore al 5%”* (punto 27) e che *“[a] fine di ottenere il beneficio dell'attenuante [...] è necessaria la fattiva e concreta attuazione dello stesso, in tempo utile perché la stessa sia valutata dall'Autorità nel corso del procedimento”* (punto 28). In particolare, *“[l]a quantificazione dell'attenuante è commisurata alla completezza e alla qualità del programma presentato (adeguatezza), ma anche alla maggiore o minore possibilità da parte dell'Autorità di verificare la fattiva, concreta e continuativa implementazione e attuazione del programma”* (punto 29). L'eventuale riduzione accordata ad esito del riconoscimento di tale attenuante trova applicazione prima della riconduzione della sanzione al massimo edittale di cui all'articolo 15, comma 1-bis, della legge n. 287/1990 (punto 29 Linee Guida Sanzioni).

60. Al riguardo si rappresenta che Pata S.p.A. in data 24 dicembre 2024⁸⁸ e 26 marzo 2025⁸⁹, ha depositato un programma di *compliance* che prevede: a) l'inserimento nel proprio Statuto e nel proprio Codice Etico del vincolo di rispetto della normativa antitrust nazionale ed europea; b) l'adozione di un manuale *compliance* e di uno specifico programma di formazione, adozione di norme comportamentali e sanzioni disciplinari; c) la nomina di un antitrust *compliance officer*, responsabile del coordinamento e dell'attuazione del programma stesso.

61. Preziosi Food ha presentato il programma di *compliance* in data 4 giugno 2025⁹⁰ in cui: a) si identificano, sulla base del settore di attività e del contesto operativo, le situazioni che presentano un rischio potenziale per Preziosi Food di incorrere in violazioni della normativa a tutela della concorrenza; b) sono delineate le funzioni del "Responsabile della *compliance* antitrust"; c) sono definite le norme comportamentali rivolte a tutto il personale; d) sono previsti gli incentivi al rispetto e le sanzioni in caso di violazioni di tali norme; e) è prevista l'organizzazione periodica di attività di formazione e di aggiornamento per il personale interessato; f) sono delineate le procedure per la segnalazione di violazioni della antitrust e il monitoraggio dell'attuazione del programma di *compliance*.

62. Amica Chips in data 27 novembre 2025⁹¹ ha depositato il proprio programma di *compliance* che si basa su tre elementi principali: a) il manuale operativo contenente indicazioni pratiche a beneficio di chiunque agisca per conto di Amica Chips e abbia rapporti con concorrenti, clienti o fornitori, prevedendo peraltro sanzioni disciplinari in caso di violazione delle misure contenute nel manuale stesso; b) il Responsabile antitrust a cui sono stati attribuiti i poteri ed il budget necessari per monitorare l'applicazione del programma di *compliance*; c) il piano formativo volto a promuovere la conoscenza del diritto della concorrenza presso tutto il personale della Società.

63. Rispetto alle tempistiche di adozione, attuazione e trasmissione dei programmi di *compliance* richiamate poc'anzi, deve rilevarsi che, ai fini dell'eventuale attribuzione di una circostanza attenuante nell'ambito della quantificazione della sanzione, è possibile valutare i programmi di *compliance* di Pata e Preziosi Food⁹², mentre non è possibile valutare il programma di *compliance* di Amica Chips trasmesso oltre sei mesi dall'apertura dell'istruttoria.

64. I programmi di *compliance* di Pata e Preziosi Food, adottati dopo l'avvio del procedimento possono ritenersi adeguati ed effettivi alla luce delle caratteristiche delle imprese, del contesto competitivo di riferimento e delle iniziative concretamente poste in essere dalle Società. Essi risultano idonei a prevenire e ridurre in modo significativo il rischio di violazioni della normativa a tutela della concorrenza, grazie alla piena integrazione dei principi antitrust nella cultura aziendale, alla chiara attribuzione di responsabilità, all'attività formativa periodica e ai meccanismi di monitoraggio e aggiornamento continuo. I programmi sono attuati con impegno serio e duraturo e sono parte integrante dei processi decisionali e operativi delle imprese, costituendo pertanto uno strumento valido ed efficace di prevenzione degli illeciti anticoncorrenziali.

65. In considerazione di quel che precede, si ritiene che l'iniziativa di Pata e Preziosi Food sia in linea con quanto previsto al punto 23 delle Linee Guida Sanzioni e viene pertanto riconosciuta una circostanza attenuante nella misura del 5%. La sanzione per ciascuna Parte, derivante

⁸⁸ DOC. 59.

⁸⁹ DOC. 127.

⁹⁰ DOC. 178-bis.

⁹¹ DOC. 201.

⁹² L'estensione soggettiva nei confronti di Preziosi Food è infatti stata notificata in data 5 dicembre 2024.

dall'applicazione dell'attenuante relativa alla *compliance* per Pata e Preziosi Food, è di seguito indicata:

Parte	Importo base (€)	Totale Attenuanti	Sanzione (€)
Amica Chips S.p.A.	[35-100 milioni]	0%	[35-100 milioni]
Pata S.p.A.	[100-582 milioni]	5%	[100-582 milioni]
Preziosi Food S.p.A.	[35-100 milioni]	5%	[35-100 milioni]

VIII.6. Il limite edittale

66. Considerato che, per tutte le Parti, le sanzioni come sopra determinate eccedono il limite massimo previsto dall'articolo 15, comma 1-*bis*, della legge n. 287/1990, le stesse devono essere ricondotte entro tale limite, come indicato nella tabella che segue.

Parte	Sanzione (€)	Fatturato totale 2024 (€)	Sanzione ricondotta al limite edittale (€)
Amica Chips S.p.A.	[35-100 milioni]	137.320.172	13.732.017
Pata S.p.A.	[100-582 milioni]	188.884.676	18.888.468
Preziosi Food S.p.A.	[35-100 milioni]	83.372.782	8.337.278

VIII.7. La riduzione della sanzione derivante dai programmi di clemenza e dal buon esito della procedura di transazione

67. Le sanzioni cui si giunge in applicazione dei sopra menzionati criteri possono essere - ai sensi del punto 30 delle Linee Guida Sanzioni - non applicate ovvero ridotte conformemente alle condizioni previste nella "Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, come modificata dalla delibera del 31 gennaio 2013, n. 24219 e dalla delibera del 31 luglio 2013, n. 24506", applicabile *ratione temporis*.

68. Nel caso di specie, alla luce del contributo rispettivamente fornito, si ritiene di concedere il beneficio della riduzione della sanzione nella misura del 50% a Pata e del 30% ad Amica Chips. In particolare, i due *leniency applicant* hanno prodotto evidenze che costituiscono un valore aggiunto significativo al fine di provare l'infrazione rispetto agli elementi probatori già in possesso dell'Autorità al momento della presentazione della domanda, tali da rafforzare, in ragione della loro natura e livello di dettaglio, l'impianto probatorio già disponibile.

69. Inoltre, essendosi conclusa positivamente la procedura di transazione, le sanzioni sono ridotte conformemente alle condizioni previste nella "Comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 14-*quater* della legge 10 ottobre 1990, n. 287" (di seguito, "Comunicazione transazione").

Nel caso di specie, riguardando la procedura di transazione un cartello segreto, le sanzioni applicabili alle tre Parti vengono ridotte del 10% (punto 26 della Comunicazione transazione). Tale riduzione, ai sensi del punto 27 della medesima Comunicazione, si aggiunge a quella concessa loro a titolo di trattamento favorevole.

VIII.7. L'importo finale delle sanzioni

70. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, le sanzioni rispettivamente applicate ad Amica Chips, Pata e Preziosi Food sono pari a:

Parte	Sanzione ricondotta al limite edittale (€)	Riduzione percentuale per beneficio clemenza e transazione	Sanzione finale (€)
Amica Chips S.p.A.	13.732.017	40%	8.239.210
Pata S.p.A.	18.888.468	60%	7.555.387
Preziosi Food S.p.A.	8.337.278	10%	7.503.550

71. Tali sanzioni ricadono, per Amica Chips e Pata, nelle forcelle dalle stesse accettate nelle rispettive proposte di transazione; per Preziosi Food la sanzione rispecchia l'ammontare dalla stessa accettato nella propria proposta transattiva.

RITENUTO, pertanto, che Amica Chips, Pata e Preziosi Food hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea avente per oggetto, attraverso il coordinamento delle rispettive politiche commerciali, la ripartizione della fornitura di *snack* salati (ad esclusione dei crostini) destinati alle referenze *PL* distribuite attraverso la rete della GDO;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

- a) che le società Amica Chips S.p.A., Pata S.p.A. e Preziosi Food S.p.A. hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea avente per oggetto, attraverso il coordinamento delle rispettive politiche commerciali, la ripartizione della fornitura di *snack* salati (ad esclusione dei crostini) destinati alle referenze *PL* distribuite attraverso la rete della GDO;
- b) che Amica Chips S.p.A., Pata S.p.A. e Preziosi Food S.p.A. si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione accertata di cui al punto a);
- c) che, in ragione della gravità e durata dell'infrazione di cui al punto a) alle società riportate nella tabella che segue siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente pari a quanto indicato nella seguente tabella:

Parte	Sanzione (€)
Amica Chips S.p.A.	8.239.210
Pata S.p.A.	7.555.387
Preziosi Food S.p.A.	7.503.550

Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera c) devono essere pagate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o

da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

1883 - PREZZI MATERIALI PER EDILIZIA

Provvedimento n. 31925

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 aprile 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il d.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la segnalazione pervenuta da Litokol Lab S.p.A. il 18 febbraio 2026, integrata in data 16 marzo 2026;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza in data 2 e 3 aprile 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Mapei S.p.A. (di seguito, "Mapei"), C.F. 01649960158, è la società a capo di un gruppo multinazionale italiano, tra i maggiori produttori mondiali di prodotti chimici per l'edilizia, presente in 57 paesi con 94 consociate e 102 impianti produttivi¹.

Il capitale sociale di Mapei è interamente detenuto dalla società Emme Esse VI S.r.l., le cui quote appartengono a persone fisiche.

Nel 2024 il fatturato mondiale consolidato del gruppo Mapei è stato pari a circa 4,4 miliardi di euro, di cui circa 852 milioni sviluppati in Italia.

2. Fin-Firel S.p.A., C.F. 01435440357, è la *holding* industriale a capo del gruppo societario cui appartiene Kerakoll S.p.A.. I soci di Fin-Firel S.p.A. sono persone fisiche.

Nel 2024 il fatturato mondiale consolidato del gruppo Kerakoll è stato pari a circa 713 milioni di euro, di cui circa 383 milioni realizzati in Italia.

3. Kerakoll S.p.A. (di seguito, "Kerakoll"), C.F. 01174510360, è una società attiva nella produzione di materiali per l'edilizia, direttamente presente, anche tramite società controllate, in 12 paesi con 24 stabilimenti produttivi.

Nel 2024 il fatturato di Kerakoll è stato pari a circa 441 milioni di euro, di cui 382 milioni sviluppati in Italia.

4. Sika AG è la società di diritto svizzero a capo dell'omonimo gruppo multinazionale, attivo nello sviluppo e nella produzione di prodotti chimici per l'edilizia e per l'industria. Il gruppo è presente in 103 paesi con oltre 400 impianti produttivi.

¹ <https://www.mapei.com/it/it/chi-siamo/financial-report>

Nel 2025 il gruppo Sika ha generato un fatturato mondiale di 11,20 miliardi di franchi svizzeri².

5. Sika Italia S.p.A. (di seguito, “Sika Italia”), C.F. 00868790155, è la società italiana del gruppo Sika. Il suo capitale sociale è interamente detenuto da Sika AG.

Nel 2024 il fatturato di Sika Italia è stato pari a circa 181 milioni di euro.

Il segnalante

6. Litokol Lab S.p.A. (di seguito, “Litokol”), C.F. 03079890350, è una società italiana attiva nella produzione, nonché acquisto e vendita, sia all’ingrosso che al dettaglio, di colle, adesivi e materiali speciali per rifiniture edili. La società è nata dalla scissione del ramo operativo e di gran parte delle partecipate estere di Litokol S.p.A., avente effetto dal 1° gennaio 2025.

Nel 2024 il fatturato di Litokol S.p.A. ammontava a circa 25 milioni di euro.

II. IL FATTO

a. Le condotte segnalate

7. Il 18 febbraio 2026 è pervenuta da Litokol la denuncia³ di una presunta intesa orizzontale tra alcuni dei principali produttori italiani di materiali per l’edilizia, ossia Mapei, Kerakoll e Sika Italia (di seguito, anche “Parti”), concorrenti della società segnalante.

8. Dalla documentazione acquisita nell’ambito di un procedimento penale incardinato presso la Procura della Repubblica di Torino, il segnalante è venuto a conoscenza del fatto che esponenti di vertice di Mapei, di Kerakoll e di Sika Italia si sarebbero segretamente incontrati in alcune riunioni appositamente organizzate allo scopo di concertare le proprie politiche commerciali nei confronti dei principali grossisti clienti a livello nazionale (c.d. gruppi), con il fine ultimo di peggiorare le condizioni di vendita praticate a questi ultimi e incrementare la propria marginalità.

9. In particolare, come risulterebbe anche dai verbali di Sommarie Informazioni Testimoniali (SIT) contenuti nella nota della Procura della Repubblica di Torino - Sezione di Polizia Giudiziaria del 1° marzo 2023 versata in atti dal segnalante⁴ e trasmessa altresì dalla Procura della Repubblica di Piacenza⁵, nel 2021, a seguito della decisione dell’allora Amministratore Delegato di Kerakoll di avviare una cooperazione con i concorrenti, si sarebbero svolte alcune riunioni tra Mapei, Kerakoll e, quantomeno in alcune di esse, Sika Italia. Tre di tali incontri risulterebbero tenuti nelle date del 22 gennaio, 24 marzo e 30 aprile 2021 presso l’hotel MH di Piacenza⁶. In tali occasioni, le Parti avrebbero coordinato la propria condotta sul mercato in relazione alla commercializzazione di prodotti chimici per l’edilizia, con riguardo ai prezzi (tanto ai prezzi di listino quanto al livello degli sconti da praticare ai singoli clienti grossisti), alle promozioni e alle tempistiche di pagamento imposte ai clienti.

10. Il segnalante ha altresì evidenziato che il danno prodotto dalla asserita condotta anticoncorrenziale sarebbe gravato in via principale sullo Stato italiano, in ragione della vigenza, nel periodo considerato, dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 119 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Superbonus 110%), consistente nella possibilità di detrazione del 110% delle spese

² <https://www.sika.com/>

³ Cfr. doc. 3 all’indice del fascicolo.

⁴ Cfr. doc. 5.2.

⁵ Cfr. docc. 8 e 9. Il 31 maggio 2024 la Procura della Repubblica di Torino ha infatti trasmesso alla Procura della Repubblica di Piacenza, per competenza territoriale, parte della documentazione agli atti del citato procedimento penale.

⁶ Cfr. anche doc. 5.1, decreto del Tribunale di Torino (sezione GIP) del 28 febbraio 2025.

sostenute per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Infatti, l'incremento dei prezzi all'ingrosso per i materiali per l'edilizia che sarebbe stato convenuto e applicato dalle Parti agli intermediari/grossisti sarebbe stato trasferito a valle da questi ultimi ai clienti finali (i quali, quantomeno in parte, avrebbero poi usufruito della detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute).

b. La produzione e commercializzazione di materiali chimici per l'edilizia

11. I prodotti interessati dalla segnalazione descritta sono i materiali chimici per l'edilizia, ossia formulazioni avanzate, sintetiche o additivate, progettate per migliorare le prestazioni, la durabilità e la posa in opera dei materiali tradizionali (es. isolanti, adesivi, sigillanti, pitture, resine, smalti, impermeabilizzanti, etc.). Le Parti risultano tra i principali produttori in Italia di tali categorie merceologiche.

12. La commercializzazione di tali prodotti può avvenire in via diretta, rifornendo direttamente i clienti finali (in particolare nel caso di grandi opere o infrastrutture), o indiretta, avvalendosi di grossisti multimarca diffusi sul territorio che effettuano la rivendita di materiali edili. In Italia, si assiste a una prevalenza del canale indiretto: le imprese di distribuzione di materiali edili, spesso riunite in aggregazioni o consorzi d'acquisto, rappresentano il principale punto di accesso per le imprese di costruzione e gli artigiani, in ragione della forte frammentazione della domanda e della necessità di prossimità logistica.

13. Sulla base del Rapporto 2022 Federcostruzioni sul sistema delle costruzioni in Italia⁷, è possibile stimare che il valore della produzione del comparto "chimica per il sistema delle costruzioni" ammontava nel 2022 a circa 5,5 miliardi di euro, con una crescita in volume⁸ rispetto all'anno precedente del 16,5% nel 2021 e del 3,4% nel 2022. Secondo Federcostruzioni, la vigorosa ripresa della domanda nel comparto dei prodotti chimici attivati dal sistema delle costruzioni, avviata nel 2021 e proseguita nel 2022, è stata *"guidata dal boom delle ristrutturazioni e dalla ripartenza delle opere pubbliche [...] Secondo Federchimica, una domanda in forte espansione ha caratterizzato le pitture e vernici per l'edilizia, gli adesivi, sigillanti e leganti idraulici così come gli isolanti, i prodotti a base cementizia e i sistemi impermeabilizzanti. L'andamento è risultato generalmente positivo anche per tutte le altre tipologie di prodotti [...]"*⁹.

14. Il settore in questione, analogamente ad altri comparti connessi alle costruzioni ad uso civile, è stato infatti interessato da uno *shock* di eccezionale intensità nella fase immediatamente successiva alla pandemia. Alla marcata contrazione dell'attività economica registrata nella primavera del 2020, a seguito delle misure restrittive adottate per il contenimento della diffusione del Covid-19, ha fatto seguito una rapida e significativa ripresa della domanda di materie prime e semilavorati. Questa dinamica è risultata particolarmente accentuata nel settore edilizio, anche per effetto di politiche pubbliche di natura espansiva, tra cui il Superbonus 110%.

15. In particolare, l'introduzione di tale meccanismo di incentivazione fiscale ha inciso sul lato della domanda, in quanto la copertura integrale (o largamente prevalente) delle spese sostenute ha determinato una significativa riduzione della sensibilità al prezzo da parte dei beneficiari finali e un incremento particolarmente marcato e concentrato nel tempo (in particolare negli anni 2021 e 2022) della richiesta di lavori edilizi e dei relativi materiali.

⁷ <https://www.federcostruzioni.it/documenti/rapporto-di-settore-2022/>

⁸ Nel Rapporto non è disponibile il dato in valore.

⁹ Rapporto Federcostruzioni 2021, <https://www.federcostruzioni.it/documenti/rapporto-di-settore-2021/>.

III. VALUTAZIONI

a. Il settore interessato e il mercato rilevante

16. Le condotte oggetto del procedimento consistono, come anticipato, nella concertazione tra le Parti delle politiche commerciali da applicare nel settore dei materiali chimici per l'edilizia, con particolare riferimento ai principali clienti grossisti a livello nazionale.

17. Secondo costante orientamento giurisprudenziale in materia di intese, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l'accordo o la pratica concordata. Tale definizione è dunque funzionale alla delimitazione dell'ambito nel quale l'intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale e alla decifrazione del suo grado di offensività¹⁰.

18. Nel caso di specie, in via di prima approssimazione, il mercato merceologico può quindi essere circoscritto alla produzione e commercializzazione dei prodotti chimici per l'edilizia. Dal punto di vista geografico, il mercato interessato sembra avere una dimensione nazionale in considerazione dell'ambito di attività dei clienti oggetto della asserita concertazione.

b. Le condotte

19. La segnalazione e le informazioni trasmesse permettono di ipotizzare l'esistenza, quantomeno nel 2021, di un coordinamento delle strategie commerciali tra le società Mapei, Kerakoll e Sika Italia, idoneo ad incidere in maniera significativa sulla concorrenza nel mercato rilevante.

20. L'ipotizzato coordinamento ha ad oggetto, in particolare, gli aumenti di prezzo e il peggioramento delle altre condizioni commerciali, con particolare riferimento ai grandi clienti intermediari/grossisti presenti a livello nazionale, al fine di annullare il confronto competitivo tra le Parti e mantenere i prezzi ad un livello sovra-concorrenziale.

21. Per apprezzare correttamente la portata dell'intesa segnalata, tali condotte vanno analizzate nel periodo storico in cui si collocano. La fase immediatamente successiva alla pandemia da Covid-19 è stata, infatti, caratterizzata da un rialzo generalizzato dei prezzi lungo l'intera filiera e da una domanda di prodotti per l'edilizia particolarmente sostenuta e anelastica al prezzo, in conseguenza delle forti agevolazioni fiscali cui, per un tempo limitato, era possibile accedere. In questo contesto, le Parti avrebbero approfittato di tali circostanze, stabilendo congiuntamente gli incrementi di prezzo e il peggioramento delle altre condizioni commerciali ai propri clienti, con un'inevitabile ricaduta sui prezzi praticati ai consumatori finali e, per effetto del Superbonus 110%, parzialmente sostenuti dallo Stato.

22. Tali condotte, ove confermate, rivelerebbero l'esistenza di un'alterazione delle dinamiche competitive fra le maggiori imprese operanti nel mercato nazionale della produzione e commercializzazione di prodotti chimici per l'edilizia e potrebbero configurare un'intesa orizzontale illecita, sotto forma di accordo e/o pratica concordata.

23. Le condotte poste in essere da Sika Italia e da Kerakoll sono rispettivamente imputabili altresì a Sika AG e Fin-Firel S.p.A., che detengono la totalità o la quasi totalità del capitale sociale di ciascuna delle predette società, in applicazione della presunzione semplice secondo cui, qualora *“una società madre detenga, direttamente o indirettamente, la totalità o la quasi totalità del capitale della propria controllata responsabile di una violazione delle norme in materia di concorrenza”*, si ritiene che *“tale società madre [...] esercita effettivamente un'influenza [determinante sul*

¹⁰ Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 15 aprile 2021, n. 3566, *idem*, 31 ottobre 2023, n. 9380.

comportamento della controllata]”. Ciò consente di ritenere la controllante “*responsabile del comportamento della [controllata]*”¹¹.

c. Il pregiudizio al commercio intraeuropeo

24. Il concetto di pregiudizio al commercio intraeuropeo deve essere interpretato tenendo conto dell’influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri¹².

25. In considerazione del fatto che la condotta contestata potrebbe estendersi a tutto il territorio nazionale, l’intesa ipotizzata appare idonea, laddove accertata, a pregiudicare il commercio tra Stati membri ed è, pertanto, suscettibile di integrare una violazione dell’articolo 101 del TFUE.

26. In conclusione, l’insieme degli elementi agli atti consente di ipotizzare l’esistenza di una possibile intesa restrittiva della concorrenza tra le Parti volta a coordinare le proprie politiche commerciali nei confronti dei clienti, in violazione dell’articolo 101 del TFUE.

RITENUTO, pertanto, che le condotte sopra descritte, poste in essere dalle società Mapei S.p.A., Kerakoll S.p.A. e Sika Italia S.p.A. siano suscettibili di configurare un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, imputabile alle predette società nonché a Fin-Firel S.p.A. e Sika AG;

DELIBERA

- a) di avviare l’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti delle società Mapei S.p.A., Fin-Firel S.p.A., Kerakoll S.p.A., Sika AG e Sika Italia S.p.A. per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE;
- b) di fissare il termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle Parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Bianca Maria Cammino;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché da persone da essi delegate;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 dicembre 2027.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

¹¹ *Ex multis*, Corte di giustizia, sentenza del 27 gennaio 2021, The Goldman Sachs Group Inc./Commissione, C-595/18 P, EU:C:2021:73, punto 32; nonché Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza dell’11 gennaio 2023, n. 376.

¹² Cfr. Comunicazione della Commissione 2004/C101/07, Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato [ora artt. 101 e 102 del TFUE], GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004.

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12809 - ICG INFRASTRUCTURE FUND II INVESTMENT-FRANCESCO COMUNE/SERVIZI FERROVIARI INTEGRATI-FRANCESCO COMUNE COSTRUZIONI-COMCRETA RENT-RAMO D'AZIENDA DI COMCRETA ENGINEERING

Provvedimento n. 31919

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 aprile 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione pervenuta da ICG Infrastructure Fund II Investment S.à r.l e dal Sig. [F.C.]* in data 17 marzo 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. ICG Infrastructure Fund II Investment S.à r.l. (di seguito, "ICG Fund") è una società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese. ICG Fund è indirettamente controllata da ICG plc (di seguito, "ICG" e, insieme alle sue controllate, "Gruppo ICG"), attiva nel settore dell'*alternative asset management*, con particolare riferimento al *private equity*, allo *structured equity*, al *private debt*, ai *real assets* e al credito.

ICG controlla molteplici società, tra le quali Granlund OY (di seguito, "Granlund")¹ e Groupe Charlois (di seguito, "Charlois")².

Il Gruppo ICG, nel 2024, ha realizzato un fatturato pari a circa [10-20] miliardi di euro, di cui circa [10-20] miliardi nell'Unione europea e circa [1-2] miliardi in Italia.

2. Servizi Ferroviari Integrati S.r.l (di seguito, "SFI"; C.F. 01348530393) è una società attiva nella manutenzione del sedime ferroviario e delle aree limitrofe, con focus sul controllo della vegetazione infestante, interventi di mitigazione del rialzo termico delle rotaie, servizi di sanificazione, disinfezione e trattamenti ignifughi.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹ Granlund è un gruppo finlandese, non presente in Italia e attivo principalmente in Finlandia, specializzato nel settore real estate e costruzioni. In particolare, Granlund offre un portafoglio di servizi che copre l'intero ciclo di vita degli immobili, includendo: (i) progettazione; (ii) consulenza e (iii) *property management* e servizi di gestione tecnica del patrimonio immobiliare. Tali servizi sono forniti altresì per la progettazione e costruzione di opere ferroviarie.

² Charlois è un gruppo francese attivo negli Stati Uniti e in Europa nella gestione forestale sostenibile, produzione e trasformazione del legno, fabbricazione di botti/fusti di alta gamma, prodotti di legno d'opera e parquet, progetti di *design*/mobili e produzione e, in maniera marginale, nella commercializzazione di traversine ferroviarie.

3. Francesco Comune Costruzioni S.r.l (di seguito, insieme alle sue controllate, “FCC”; C.F. 05036651213) è una società attiva nella costruzione e manutenzione di infrastrutture con focus sulle opere di ingegneria civile, incluse opere connesse alla rete ferroviaria.

4. Comcreta Rent S.r.l (di seguito, “Comcreta Rent”; C.F. 09841941215) è una società attiva nel noleggio di veicoli, macchinari per il movimento terra e attrezzature elettriche ed elettroniche. A esito dell’operazione, le attività operative di Comcreta Rent verranno conferite a una società di diritto italiano di futura costituzione (di seguito, “NewCo Rent”).

5. Comcreta Engineering S.r.l (di seguito, “Comcreta Engineering”; C.F. 11951060968) è attiva nella progettazione e ingegneria integrata, comprendenti studi di fattibilità, consulenze tecniche, progettazione multidisciplinare, direzione lavori, collaudi e servizi specialistici nei settori dell’ingegneria civile, industriale, ambientale e delle infrastrutture. Svolge inoltre attività di rilievo, cartografia, aerofotogrammetria, indagini tecniche e servizi formativi, nonché consulenza in materia di acustica, qualità e sicurezza.

6. FCC, SFI, Comcreta Engineering e Comcreta Rent sono detenute interamente da Comcreta S.r.l. (di seguito, “Comcreta”; C.F. 09356701210), il cui capitale sociale è detenuto per il 17,6% da F.C. e per il restante 82,44% dal Sig. [D.C.] (di seguito, insieme a F.C., le “Persone Fisiche”).

7. Il fatturato realizzato da FCC, SFI, NewCo Rent, Comcreta Engineering e le loro partecipate (di seguito, “Gruppo Target”) nel 2024 è di circa [36-100] milioni di euro, interamente conseguito in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

8. L’operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) consiste nell’acquisizione, tramite una società veicolo (di seguito, “BidCo”), del controllo congiunto indiretto del Gruppo Target, da parte di ICG Fund e F.C., rispettivamente, tramite due società veicolo di nuova costituzione denominate “ICG RAIF” e “NewCo FC”.

9. In particolare, a esito dell’Operazione, BidCo deterrà l’intero capitale sociale del Gruppo Target. Inoltre, ICG Fund, per il tramite di ICG RAIF, e F.C., per il tramite di NewCo FC, deterranno rispettivamente il 55% e il 45% di BidCo.

10. L’acquisizione del controllo congiunto si realizza in quanto l’Operazione prevede poteri di veto in relazione a specifiche decisioni strategiche gestionali in capo a F.C. In particolare, si prevede che: [omissis].

11. Sono previsti patti di non concorrenza e di non sollecitazione, in capo a Comcreta e alle Persone Fisiche, della durata di [omissis] anni dal *closing* dell’Operazione e circoscritti al territorio italiano (di seguito, “Territorio”). In particolare, ciascuno di tali soggetti si impegna ad astenersi: [omissis].

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

12. L’Operazione, in quanto finalizzata all’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato

superiore a 595 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 36 milioni di euro.

13. I patti di non concorrenza e di non sollecitazione, descritti nel paragrafo precedente, possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'Operazione, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che non impediscano a Comcreta e a D.C. di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario, anche in imprese diverse dalle società quotate in mercati regolamentati e/o per partecipazioni finanziarie superiori al 3% del capitale sociale³.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

I mercati rilevanti

14. In considerazione dell'attività del Gruppo Target, l'Operazione interessa: (i) il mercato della progettazione e realizzazione di opere pubbliche⁴ e (ii) il mercato dei servizi professionali di manutenzione della infrastruttura ferroviaria⁵.

15. Per quanto riguarda il mercato della progettazione e realizzazione di opere pubbliche, sotto il profilo merceologico, esso comprende tutte le opere di progettazione e realizzazione di strade e autostrade, ponti, archi, viadotti, ferrovie, metropolitane e opere idrauliche⁶. I più recenti precedenti dell'Autorità⁷ considerano una possibile differenziazione tra le infrastrutture per il trasporto ferroviario, rispetto e quello per le opere di ingegneria civile e industriale. In ogni caso, ai fini della valutazione dell'Operazione, non appare necessario stabilire se l'attività di progettazione e realizzazione di opere ferroviarie tradizionali individui un mercato del prodotto distinto, in considerazione del fatto che, anche nell'ipotesi più restrittiva, la valutazione degli effetti non cambia.

16. Da un punto di vista geografico, seguendo il consolidato orientamento nazionale, il mercato della costruzione e manutenzione di opere pubbliche si ritiene di dimensione quantomeno nazionale⁸, in ragione dell'omogeneità nelle condizioni generali di accesso e di svolgimento delle relative gare.

17. Per quanto riguarda il mercato dei servizi professionali di manutenzione della infrastruttura ferroviaria, sotto il profilo merceologico, esso comprende l'offerta dei servizi di pulizia e depolverizzazione di tunnel di ferrovie e metropolitane; controllo della vegetazione in ferrovia; imbiancatura rotaie e consulenza tecnica ferroviaria.

³ Cfr. "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03)", in GUUE C n. 56 del 5 marzo 2005.

⁴ A livello nazionale, il settore delle opere pubbliche è regolato dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche (c.d. Codice dei contratti pubblici) che, tra le altre cose, definisce criteri di pubblicità e trasparenza nelle fasi di selezione, partecipazione alle gare, presentazione delle offerte, aggiudicazione ed esecuzione dei contratti e fissa, altresì, i requisiti minimi per poter accedere al mercato. Cfr. C5591 - *Impregilo Edilizia / Bocoge SpA Costruzioni Generali*, provvedimento n. 11500 del 12 dicembre 2002, in Bollettino n. 50/2002; C5896 - *Impresa Pizzarotti & C./Imprepar-Impregilo Partecipazioni*, provvedimento n. 12321 del 7 agosto 2003, in Bollettino n. 32/2003; C11779B - *Salini/Impregilo*, provvedimento n. 24236 del 20 febbraio 2013, in Bollettino n. 9/2013 e C12350 - *Fincantieri Infrastrutture/Rami di azienda di inso - Sistemi per le infrastrutture sociali*, provvedimento n. 28529 del 26 gennaio 2021, in Bollettino n. 7/2021.

⁵ Cfr. C12561 - *Eurizon Capital Real Asset-Ersel Asset Management/Tecnofer*, provvedimento n. 30769 del 5 settembre 2023, in Bollettino n. 36/2023 e C7658 - *70 Finance/Mer Mec*, provvedimento n. 15413 del 26 aprile 2006, in Bollettino n. 17/2006.

⁶ Cfr. C12141 - *Ferrovie dello Stato Italiane/Anas*, provvedimento n. 26944 del 17 gennaio 2018, in Bollettino n. 4/2018.

⁷ Cfr. *ibidem* e C12807 - *Ferrovie dello Stato italiane/Ramo di azienda di Impresa Pizzarotti & C.* del 31 marzo 2026, non ancora pubblicato.

⁸ Cfr. *ibidem*.

18. Sotto il profilo geografico, in base ai precedenti⁹, il mercato può essere definito quantomeno europeo, in virtù della tipologia della domanda, nonché della presenza di costi di trasporto di entità non elevata. In ogni caso, si rappresenta che la definizione del mercato geografico può essere lasciata aperta in quanto, a prescindere dalla stessa, l'Operazione non solleva criticità concorrenziali nell'offerta di tali servizi.

Gli effetti dell'Operazione

19. L'Operazione non appare idonea a produrre effetti distorsivi della concorrenza.

20. In particolare, sotto il profilo orizzontale, per quanto riguarda il mercato della progettazione e realizzazione di opere pubbliche, l'Operazione comporterà una limitata sovrapposizione orizzontale tra le attività delle Parti. Infatti, le quote combinate delle Parti, sia a livello europeo sia a livello nazionale, risultano inferiori all'1%, in un contesto ove operano diversi altri qualificati concorrenti (quali, WeBuild, Salcef Group, Itinera, Ghella, Pizzarotti).

21. Inoltre, considerando una definizione merceologica più ristretta, in relazione alla progettazione e realizzazione dei lavori nel solo settore ferroviario, sia a livello europeo sia a livello nazionale, la quota congiunta delle Parti è largamente inferiore all'1%. In relazione alla progettazione e realizzazione di sole opere di ingegneria civile e industriale, a livello europeo, la quota congiunta delle Parti è largamente inferiore all'1%, mentre a livello nazionale non sono presenti sovrapposizioni in quanto ICG non vi è attiva, con la conseguenza che l'Operazione comporterà la mera sostituzione di un operatore con un altro.

22. Con riferimento al mercato dei servizi professionali di manutenzione della infrastruttura ferroviaria, di dimensione quantomeno europea, non sono presenti sovrapposizioni tra le Parti e, pertanto, l'Operazione comporterà la mera sostituzione di un operatore con un altro.

23. Sotto il profilo verticale, l'Operazione non determina effetti rilevanti sotto il profilo della concorrenza, in quanto: (a) la quota di mercato delle Parti nel mercato a monte della progettazione e realizzazione di opere pubbliche è *de minimis* e (b) nel mercato dei servizi professionali di manutenzione della infrastruttura ferroviaria a valle il Gruppo Target opera esclusivamente in Italia e detiene una quota, a livello nazionale, di circa il [10-15%]. Pertanto, l'Operazione non è idonea a generare alcun effetto preclusivo né dei fattori di produzione né della clientela. Inoltre, anche nei servizi suddetti sono attivi numerosi qualificati concorrenti.

24. Pertanto, l'Operazione non è suscettibile di modificare in maniera significativa la struttura concorrenziale dei mercati in questione.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che i patti di non concorrenza e non sollecitazione descritti in precedenza possono essere qualificati come accessori all'Operazione nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si dovessero realizzare oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

⁹ Cfr. C7658 - 70 *Finance/Mer Mec*, cit..

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12810 - CLESSIDRA CAPITAL CREDIT SGR/D.I.MAR*Provvedimento n. 31920*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 aprile 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione pervenuta dalla società Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. in data 19 marzo 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. (di seguito, "Clessidra"; CF 11418880966) è una società di gestione del risparmio che gestisce attualmente tre fondi di investimento alternativi chiusi e riservati. Clessidra è soggetta al controllo di Clessidra Holding S.p.A., società a capo dell'omonimo Gruppo, a sua volta soggetta al controllo di Italmobiliare S.p.A. (di seguito, "Italmobiliare"), società *holding* di partecipazioni.

Il gruppo Italmobiliare, nel 2024, ha realizzato un fatturato mondiale di circa [2-3]* miliardi di euro, di cui circa [1-2] miliardi in Europa e [1-2] miliardi di euro in Italia.

2. D.I.MAR S.r.l. (di seguito, "Dimar"; CF 01140570431) è una società a responsabilità limitata operante nella commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti surgelati, principalmente ittici. La società rivolge la propria offerta alla clientela finale tramite punti vendita distribuiti sul territorio nazionale, sotto l'insegna "Sapore di mare", ed è inoltre attiva sui canali all'ingrosso, della grande distribuzione organizzata (di seguito, "GDO") e Ho.Re.Ca.

La maggioranza delle partecipazioni nel capitale sociale di Dimar sono detenute da Winch Italia, società di investimento a capitale fisso S.p.A. (52,02%) e Winch International Holdings 3 S.A. (44,52%). Dimar, nel 2024, ha realizzato un fatturato di circa [35-100] milioni di euro, interamente conseguito in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione, da parte di Clessidra, del controllo diretto ed esclusivo di Dimar e si inserisce nel contesto di un piano di risanamento della Target volto ad assicurarne la continuità aziendale.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'Operazione, in quanto finalizzata all'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990.

*Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 595 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 36 milioni di euro¹.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

a) I mercati rilevanti

5. Sotto il profilo merceologico, in considerazione dell'ambito di operatività della Target, l'Operazione interessa: (i) la vendita di prodotti surgelati al dettaglio²; (ii) la produzione e la commercializzazione di prodotti surgelati *retail*; (iii) la produzione e la commercializzazione di prodotti surgelati al settore *foodservice*. Si premette, in generale, che in nessuno dei mercati rilevanti, qualunque sia la definizione data, si verranno a determinare sovrapposizioni orizzontali poiché la Società acquirente non risulta svolgere tali attività.

6. In particolare, per quel che riguarda il settore *sub (i)*, si potrebbe individuare, *prima facie*, il mercato della vendita di prodotti alimentari surgelati al dettaglio³, prospettando altresì eventuali ulteriori segmentazioni in base: (1) alla categoria merceologica (*e.g.* vendita di prodotti surgelati a base di ittico)⁴; (2) al canale di vendita (*e.g.* vendita da parte di operatori specializzati, della GDO e dei *discount*)⁵. Si rappresenta tuttavia che, ai fini dell'Operazione, non si ritiene necessario pervenire a una definizione merceologica puntuale del mercato.

7. Dal punto di vista geografico, con riferimento al mercato della vendita di prodotti alimentari surgelati al dettaglio, in conformità con il consolidato orientamento nazionale e euro-unitario relativo ai settori della distribuzione al dettaglio, e in considerazione delle modalità di scelta del punto vendita da parte dei consumatori, la dimensione geografica del mercato rilevante deve considerarsi locale⁶. A ogni modo, non è necessario addivenire a una definizione precisa del mercato geografico rilevante in considerazione del fatto che, qualunque sia la definizione adottata, la valutazione dell'Operazione non muterebbe.

8. Con riferimento al settore della vendita all'ingrosso nelle attività *sub (ii) e (iii)*, si potrebbe individuare *prima facie* il mercato della produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, distinguendo tra la commercializzazione per il consumo c.d. *in-home* – vale a dire relativo ai prodotti venduti nel canale *retail*, ossia presso i punti vendita della GDO – rispetto al c.d. consumo *out of*

¹ Cfr. provvedimento n. 31873 del 10 marzo 2026, recante “*Rideterminazione delle soglie di fatturato per l'anno 2026*”, in Bollettino n. 11/2026.

² Si nota che la Target opera marginalmente (in misura inferiore al 5% del proprio fatturato) anche nella vendita di prodotti non-surgelati e non-ittici, quali prodotti secchi (*e.g.* pasta) e bevande (*e.g.* vino). Tuttavia, la parte rappresenta che tali attività sono volte a favorire la dinamica di *cross-selling* e a aumentare il valore medio dello scontrino e che sono da considerarsi del tutto ancillari alla vendita dei surgelati.

³ Cfr. decisioni della Commissione europea, M.5975 - *Lion Capital/Picard Groupe* del 30 settembre 20210 ed M.7669 - *Lion Capital/Aryzta/Picard Groupe* del 7 agosto 2015.

⁴ Cfr. decisione della Commissione europea, M.5975 - *Lion Capital/Picard Groupe*, cit..

⁵ Cfr. *ibidem*.

⁶ Cfr. C12751 - *Conad Adriatico/Risto Cash & Carry-Eurocisettes-Cisette Più Sette*, provvedimento n. 31815 del 20 gennaio 2026, in Bollettino 6/2026; C12667 - *Pac2000a/Rami di azienda di DOC Roma - Unicoop Firenze*, provvedimento n. 31424 del 17 dicembre 2024, in Bollettino 1/2025; C12139 - *Noah 2/Mondial Pet Distribution* provvedimento n. 27148 del 24 aprile 2018, in Bollettino 18/2018; C12410 - *Cinven Capital Management-Fressnapf Beteiligungs/Agrifarma - Mazi Zoo Italia*, provvedimento n.29960 del 21 dicembre 2021, in Bollettino 2/2022 e C12488 - *Bubbles Bidco / Quattro*, provvedimento n. 30404 del 2 dicembre 2022, in Bollettino 46/2022.

home consistente nella vendita di prodotti per il consumo fuori casa. Con specifico riferimento al consumo *out of home*, si individua il canale *food service*, comprensivo dei bar, ristoranti, hotel (Ho.Re.Ca.), indipendenti o organizzati in catena, e del *catering*. La distinzione tra la fornitura di prodotti alimentari destinati al canale *retail* e quella destinata al settore *foodservice* rileva anche in ragione delle differenti reti distributive e modalità di distribuzione commerciale (ad esempio, negoziazione diretta con la GDO nel *retail* o tramite grossisti nel *foodservice*)⁷.

La casistica nazionale e della Commissione europea rileva, inoltre, possibili ulteriori segmentazioni: (1) in base alla modalità di conservazione (prodotti freschi e refrigerati, surgelati, *grocery*)⁸; (2) tra prodotti a marchio del produttore e prodotti *private label*⁹; (3) in base alle diverse categorie merceologiche (ad esempio, distinguendo tra: i prodotti ittici surgelati, la carne, i piatti pronti, le verdure, e altre tipologie di cibi surgelati come quelli da forno)¹⁰. Anche in questo caso, ai fini dell'Operazione, non appare comunque necessario addivenire a una esatta delimitazione merceologica del mercato alla luce della limitata rilevanza dell'attività della Target in entrambi i canali del *retail* e del *food service*.

9. Dal punto di vista geografico, con riferimento al mercato relativo alla fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati al canale *retail*, nei precedenti europei, la dimensione geografica del mercato è stata ritenuta nazionale¹¹. Per quanto riguarda il mercato relativo alla fornitura di prodotti alimentari surgelati destinati al canale *foodservice* la dimensione geografica del mercato è stata ritenuta sia locale che nazionale, pur essendo stata, in diversi casi, lasciata aperta l'esatta definizione del mercato¹². Nel caso di specie, data l'attività marginale della Target in tale settore, salvo un unico e isolato caso per ciò che riguarda il canale del *food service*, non appare necessario addivenire a un'esatta delimitazione geografica di tali attività.

b) Gli effetti dell'operazione

10. L'Operazione non appare idonea a produrre distorsioni alla concorrenza in quanto, sotto il profilo orizzontale, non sono presenti sovrapposizioni tra le attività delle Parti e, pertanto, comporterà la mera sostituzione di un operatore con un altro. Inoltre, la Target, qualunque sia la definizione del mercato utilizzata, anche considerando quella relativa ai soli prodotti ittici, risulta attiva sui mercati rilevanti con quote marginali, salvo casi isolati dove, in ogni caso, non si hanno sovrapposizioni con l'acquirente.

11. Infatti, in relazione al mercato della vendita di prodotti alimentari ittici surgelati al dettaglio, le quote della Target a livello provinciale sono sempre inferiori al [20-25%]. Con riferimento al mercato nazionale relativo alla fornitura di prodotti alimentari ittici surgelati destinati al canale *retail*, la quota della Target è inferiore all'1%. Infine, con riferimento al mercato relativo alla fornitura di prodotti alimentari ittici surgelati destinati al canale *foodservice*, le quote della Target a

⁷ Cfr. C12625 - *Forno d'Asolo/Sammontana*, provvedimento n. 31293 del 23 luglio 2024, in Bollettino 30/2024 e decisione della Commissione europea M.7669 - *Lion Capital/Aryzta/Picard Groupe*, cit..

⁸ Cfr. C12364 - *MarrNewco/Antonio Verrini & Figli*, provvedimento n. 28614 del 23 marzo 2021, in Bollettino 15/2021 e decisione della Commissione europea M.7669 - *Lion Capital/Aryzta/Picard Groupe*, cit..

⁹ Cfr. decisioni della Commissione europea M.5975 - *Lion Capital/Picard Groupe*, cit. ed M.1740 - *Heinz/United Biscuits Frozen and Chilled Foods* del 6 dicembre 1999.

¹⁰ Cfr. C12625 - *Forno d'Asolo/Sammontana*, cit. e decisioni della Commissione europea, M5975 - *Lion Capital/Picard Groupe* cit. ed M.3658 *Orkla/Chips* del 3 marzo 2025; M.7669 *Lion Capital/Aryzta/Picard Groupe*, cit. ed M.1740 - *Heinz/United Biscuits Frozen and chilled foods*.

¹¹ Cfr. decisioni della Commissione europea M.5975 - *Lion Capital/Picard Groupe*, cit..

¹² Cfr. C12625 - *Forno d'Asolo/Sammontana* cit. e C12364 - *Marr/Newco - Antonio Verrini & Figli*, cit. e decisioni della Commissione europea M.5975 - *Lion Capital/Picard Groupe*, cit. ed M.7669 - *Lion Capital/Aryzta/Picard Groupe*, cit..

livello regionale sono sempre inferiori all'1%, eccetto nella regione Marche, in cui le quote della Target superano il [50-55%]¹³, e in Umbria, dove le quote sono inferiori al [15-20%].

12. Alla luce delle considerazioni svolte, l'Operazione non appare idonea a ostacolare la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

¹³ In questo caso, oltre alla quota a livello nazionale, le quote locali sono state fornite a livello regionale.

C12811 - ARROW GLOBAL INVESTMENTS HOLDINGS/RAMO DI AZIENDA DI BORIO MANGIAROTTI*Provvedimento n. 31921*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 aprile 2026;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione pervenuta dalla società Arrow Global Investments Holdings Limited in data 23 marzo 2026;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Arrow Global Investments Holdings Limited (di seguito, "Arrow" e, insieme a tutte le società controllate o controllanti, direttamente o indirettamente, "Gruppo Arrow") è un investitore e *asset manager* pan europeo specializzato nel *real estate* e nell'acquisto e gestione di crediti *non-performing* e *non-core*.

Arrow controlla molteplici società, tra cui Rizzani de Eccher S.p.A. (P.IVA. 00167700301, di seguito e insieme a tutte le società direttamente o indirettamente controllate, "Gruppo Rizzani"). Il Gruppo Rizzani è attivo prevalentemente nel settore delle costruzioni in Italia, in particolare nei comparti delle infrastrutture, dell'edilizia civile e dell'edilizia industriale ed è specializzato nella realizzazione di autostrade, ponti e viadotti, edifici governativi, centri commerciali, ospedali e impianti industriali. Il Gruppo Rizzani, per il tramite di Tensacciai S.r.l. (di seguito, "Tensa"), opera altresì nel *post-tensioning*.

Arrow è controllata da Arrow Global, la società *holding* del Gruppo Arrow, che, a propria volta, è controllata in ultima istanza da TDR Capital LLP, società di *private equity* che investe per conto dei fondi da essa gestiti in una pluralità di settori.

Il fatturato realizzato dal Gruppo Arrow, nel 2024, è stato pari a circa [60-70]* miliardi di euro a livello mondiale, di cui circa [9-10] miliardi di euro nell'Unione europea e circa [2-3] miliardi di euro in Italia.

2. Borio Mangiarotti S.p.A. (di seguito, "Borio Mangiarotti"; C.F. 00868420159) è una società attiva nel settore dell'edilizia privata residenziale e non residenziale. Il capitale sociale di Borio Mangiarotti è interamente detenuto da Skyline Milano S.r.l. (di seguito, "Skyline" o "Venditore"), il cui capitale sociale è a sua volta detenuto da persone fisiche (di seguito, "Azionisti Skyline").

3. Il Ramo di Azienda (nel seguito, "Target") oggetto di acquisizione è costituito dai compendi aziendali di Borio Mangiarotti che residueranno dall'operazione straordinaria di riorganizzazione del gruppo, la quale comporterà lo scorporo di talune attività trattenute dal Venditore. In particolare,

*Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

la Target sarà composta da una serie di progetti di sviluppo immobiliare riferiti a specifiche aree e terreni, dalle attività di *project management*, nonché, a esito di una scissione proporzionale e della liquidazione di talune riserve, dall'intero capitale sociale di Borio Mangiarotti.

Il fatturato della Target, nel 2024, è stato pari a circa [100-595] milioni di euro, interamente conseguiti in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione da parte di Arrow del controllo esclusivo della Target.

5. In particolare, Arrow, in qualità di acquirente, e Skyline, in qualità di Venditore, hanno sottoscritto un accordo quadro (di seguito, "Accordo Quadro"), nel contesto del quale dovrà essere completata una riorganizzazione di Borio Mangiarotti mediante la scissione in favore di tre società di nuova costituzione (nel seguito, "Scissione"), il cui capitale sociale, a esito di tale Scissione, sarà interamente detenuto da Skyline.

6. Più specificamente, a esito della Scissione, Arrow acquisirà: (i) la società veicolo di nuova costituzione Bonola S.r.l. (di seguito, "NewCo Bonola") in cui confluirà il ramo d'azienda denominato "Progetto Bonola", formato dalle attività, le passività e i rapporti contrattuali relativi al progetto di sviluppo e riqualificazione del quartiere Bonola di Milano; (ii) Borio Mangiarotti REIM S.r.l. (di seguito, "NewCo PM"), una società di futura costituzione nella quale confluirà, a seguito del perfezionamento della Scissione, l'attuale ramo d'azienda di Borio Mangiarotti inerente all'attività di *project management*; (iii) taluni progetti di sviluppo immobiliare detenuti da Borio Mangiarotti¹ (nel seguito, "Progetti"), nonché, a esito della liquidazione di talune riserve, (iv) l'intero capitale sociale di Borio Mangiarotti.

7. Sono previsti patti di non concorrenza e di non sollecitazione, in capo a Skyline e a ciascuno degli Azionisti Skyline, della durata di [omissis] anni dal completamento dell'Operazione e circoscritti al territorio italiano. In particolare, ciascuno di tali soggetti si impegna – singolarmente o in *joint venture* con terzi, direttamente o indirettamente, anche tramite affiliate – ad astenersi: [omissis].

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

8. L'Operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto finalizzata all'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 595 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 36 milioni di euro¹².

9. I patti di non concorrenza e di non sollecitazione, descritti nel paragrafo precedente, possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'Operazione, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che essi siano limitati

¹ Si tratta, in particolare, di una serie di progetti di sviluppo immobiliare riferiti a specifiche aree e terreni, rispetto alle quali Borio Mangiarotti è proprietario diretto, è parte promissaria acquirente in base a un preliminare di compravendita oppure è proprietario in via indiretta, mediante la partecipazione in veicoli proprietari delle aree, che includono: [omissis].
2

¹ Cfr. provvedimento n. 31873 del 10 marzo 2026, in Bollettino n. 11/2026.

temporalmente a un periodo di due anni, e non impediscano al venditore di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario³.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

I mercati rilevanti

10. In considerazione delle attività della Target, l'Operazione interessa: (i) il mercato dell'edilizia residenziale⁴, (ii) il mercato dell'edilizia non residenziale⁵ e (iii) il mercato del *post-tensioning*⁶.

11. Dal punto di vista merceologico, per quanto riguarda il mercato dell'edilizia residenziale, esso comprende la costruzione di immobili a fini abitativi, la realizzazione di complessi residenziali, l'attività di ristrutturazione e consolidamento di edifici a uso abitativo.

12. Per quanto riguarda il mercato dell'edilizia non residenziale, esso comprende la costruzione di immobili ed edifici destinati ad attività industriali e commerciali, nonché la costruzione di immobili destinati a scopi pubblici quali ospedali, scuole, uffici.

13. Per quanto riguarda il mercato del *post-tensioning*, esso si riferisce all'insieme di prodotti di post-tensionamento utilizzati per il mantenimento della tensione in un'ampia gamma di strutture in calcestruzzo come, ad esempio, ponti, serbatoi o grattacieli.

14. Da un punto di vista geografico, i mercati *sub i)* e *sub ii)* presentano dimensioni geografiche di carattere nazionale.

15. Per quanto riguarda il mercato *sub iii)*, in considerazione dell'assenza di restrizioni normative, dell'elevato grado di omogeneità dei prodotti e dei costi di trasporto relativamente contenuti, e dall'esistenza di significativi flussi commerciali transfrontalieri all'interno dello Spazio economico europeo, è stata ipotizzata una dimensione geografica perlomeno pari a quest'ultimo. Tuttavia, ai fini della presente Operazione non appare necessario pervenire a una esatta definizione del mercato geografico in quanto la valutazione concorrenziale dell'Operazione non muterebbe.

Gli effetti dell'Operazione

16. L'Operazione non appare idonea a produrre effetti distorsivi della concorrenza, sia dal punto di vista orizzontale che verticale.

17. In particolare, sotto il profilo orizzontale, nei mercati nazionali dell'edilizia residenziale e dell'edilizia non residenziale, a seguito dell'Operazione la quota di mercato congiunta dalle Parti sarà inferiore all'1%. Peraltro, in tali mercati sono presenti numerosi concorrenti con quote di mercato superiori a quelle delle Parti.

18. Con riferimento al mercato del *post-tensioning*, indipendentemente dalla sua dimensione geografica, non sono presenti sovrapposizioni tra le Parti e, pertanto, l'Operazione comporterà la mera sostituzione di un operatore con un altro.

19. Sotto il profilo verticale, l'Operazione non determina effetti rilevanti sotto il profilo della concorrenza, in quanto: (a) la quota di mercato delle Parti nei mercati a valle *sub i)* e *sub ii)* è de

³ Cfr. "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03)", in GUUE del 5 marzo 2005.

⁴ Cfr. C9820 - Banca Monte dei Paschi di Siena-Consortio Cooperative Costruzioni-Condotte Immobiliare-Condotte d'acqua-Unieco Società Cooperativa / Marinella, provvedimento n. 19286 dell'11 dicembre 2008, in Bollettino n. 47/2008.

⁵ Cfr. C12521 - F2i Sgr/Hisi Holding di investimento in sanità ed infrastrutture, provvedimento n. 30484 del 15 febbraio 2023, in Bollettino n. 9/2023; C11768 - Società italiana per condotte d'acqua/INSO-Sistemi per le infrastrutture sociali, provvedimento n. 23908 del 12 settembre 2012, in Bollettino n. 37/2012 e C10470 - Techint/Techbau, provvedimento n. 20837 del 25 febbraio 2010, in Bollettino n. 8/2010.

⁶ Cfr. decisione della Commissione europea M.4850 - CVC/DSI del 25 settembre 2007.

minimis e (b) nel mercato a monte *sub iii*) solo una quota minoritaria del fatturato di Tensa (che in tale mercato del *post-tensioning* detiene una quota del [20-25%]), è destinata a utilizzi finalizzati al mantenimento della tensione in edifici (circa il [15-20%]). Pertanto, l'Operazione non è idonea a generare alcun effetto preclusivo né dei fattori di produzione né della clientela, e ciò indipendentemente dalla dimensione geografica nazionale o sovranazionale del mercato *sub iii*). Inoltre, anche in tale ultimo mercato sono attivi numerosi qualificati concorrenti.

20. Pertanto, l'Operazione non è suscettibile di modificare in maniera significativa la struttura concorrenziale dei mercati in parola.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che i patti di non concorrenza e di non sollecitazione descritti in precedenza possono essere qualificati come accessori all'Operazione nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si dovessero realizzare oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS2165 - NUOVA NORMATIVA SULLA DETERMINAZIONE DEL MONTEPREMI DEL GIOCO DEL BINGO

Roma, 24 aprile 2026

Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri della
Repubblica Italiana

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 15 aprile 2026, ha ritenuto opportuno formulare, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, alcune considerazioni in merito all'articolo 1, comma 91, della legge del 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*" (di seguito, "*Legge di Bilancio*"), con riferimento al gioco del Bingo.

La predetta disposizione interviene sulla disciplina relativa alla determinazione del montepremi, il c.d. "*Payout*", del gioco del Bingo e, nello specifico, sull'articolo 10, comma 9-*septies*, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento*", convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, introducendo, a partire dal 1° gennaio 2025, un limite massimo al *Payout* erogabile ai giocatori pari al 71% del prezzo di vendita delle cartelle¹. A seguito dell'entrata in vigore di questo limite massimo, il *Payout* del gioco del Bingo è ora fissato in una misura compresa tra il 70% e il 71% del prezzo di vendita delle cartelle, sussistendo già, dal 2013, il limite minimo del 70% previsto dal medesimo D.L. n. 16/2012.

L'Autorità rileva che la modifica normativa in questione, imponendo di fatto un *Payout* sostanzialmente "uniforme" ai concessionari del gioco del Bingo (in quanto contenuto in un intervallo estremamente ridotto) appare presentare profili di criticità concorrenziale, che incidono in particolare modo sulla rete fisica (le c.d. sale Bingo).

Sebbene l'introduzione di questo limite massimo al *Payout* del gioco del Bingo sembrerebbe fondarsi sull'esigenza di prevedere uno strumento di contrasto a pratiche di "concorrenza sleale" tra

¹ L'articolo 1, comma 91, della Legge di Bilancio recita: "*All'articolo 10, comma 9-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, in materia di determinazione del montepremi per il gioco del bingo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2025, il montepremi è fissato in una misura compresa tra il minimo del 70 per cento e il massimo del 71 per cento del prezzo di vendita delle cartelle»*".

sale Bingo², essa nei fatti si traduce in una restrizione della libertà economica dei concessionari, senza un'effettiva giustificazione dal punto di vista economico e regolatorio.

Al riguardo, si osserva che il livello del *Payout* costituisce il principale strumento di concorrenza tra le sale Bingo, idoneo a incentivare efficienza, investimenti e qualità dei servizi. In questo contesto, il *cap* al *Payout* rischia di determinare un allineamento coattivo dei comportamenti economici dei concessionari su un fondamentale elemento di competitività capace di rendere l'offerta più attrattiva, nonché di incrementare la domanda e accrescere la raccolta. Tale previsione risulta, pertanto, introdurre un limite restrittivo rispetto al precedente regime, che, contemplando unicamente un limite minimo, permetteva di modulare il montepremi in base alla propria strategia competitiva.

L'imposizione di un *Payout* "uniforme", inoltre, non tiene conto delle differenti condizioni territoriali, operative e di costo dei concessionari, potendo determinare effetti discriminatori. La flessibilità del *Payout* consente, infatti, agli operatori, soprattutto quelli di dimensioni più contenute, di adattare il livello dei premi alle condizioni del mercato locale, alle caratteristiche delle proprie sale e della domanda che a esse si rivolge, configurandosi come una delle principali leve concorrenziali tra le sale. La possibilità di modulare il montepremi costituisce, infatti, uno strumento di differenziazione dell'offerta idoneo a favorire dinamiche di efficienza, a stimolare investimenti e a incentivare il miglioramento della qualità dei servizi offerti.

L'introduzione del limite massimo finisce, quindi, per appiattare i livelli di redditività dei concessionari delle sale Bingo, già compressi da costi fissi elevati inerenti alla conduzione diretta di una struttura fisica completa – sala, terminali, sistemi di controllo e accesso, personale, climatizzazione, aree fumatori e infrastruttura telematica, ristorazione – e dal sostenimento di un canone mensile, cui si aggiunge il prelievo erariale unico.

A ciò si aggiunga che un *Payout* così ridotto non permette al gioco del Bingo di mantenere la propria capacità competitiva nei confronti degli altri giochi, che negli ultimi anni hanno registrato una crescita significativa, mentre le sale Bingo hanno mantenuto un importo delle giocate sostanzialmente stabile nel corso degli ultimi dieci anni (nonostante l'inflazione), registrando addirittura una lieve diminuzione fra il 2024 e il 2025. Si noti che, già prima dell'entrata in vigore del *cap* al *Payout*, il confronto con altri prodotti regolamentati – caratterizzati, peraltro, secondo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da maggiori rischi di sviluppare forme di gioco d'azzardo patologico – evidenziava una minore competitività del gioco del Bingo, poiché il *Payout* medio degli altri giochi era da tempo, soprattutto nel canale *online*, ben più elevato e in aumento.

La minore capacità di competere delle sale da Bingo, riverberandosi sulla loro capacità di attrarre clienti, risulta in grado di minarne la sostenibilità economica, non solo in termini di riduzione del montepremi ma anche di ricavi derivanti dalle attività complementari, con ricadute negative sull'intera filiera (riduzione dell'occupazione e contrazione dell'indotto economico locale). A ciò si aggiunga che un calo della domanda porterebbe con sé anche un peggioramento dell'esperienza di gioco per i clienti, sia in termini quantitativi (riduzione di *bonus* e promozioni) sia qualitativi (minore innovazione, servizi accessori più limitati).

In una prospettiva conforme ai principi del diritto della concorrenza, la regolazione del mercato deve essere orientata alla promozione di condizioni di competizione effettiva, funzionali all'efficienza allocativa e al benessere del consumatore. Ne deriva che l'introduzione di limiti al *Payout*, teoricamente sorretta da finalità protettive nei confronti degli operatori di minori dimensioni, risulta problematica, poiché suscettibile di comprimere il confronto concorrenziale e di attenuare gli

² Cfr. Relazione illustrativa al Disegno di Legge relativo alla Legge di Bilancio, Capo V, articolo 12: "ridurre gli spazi di concorrenza sleale tra i concessionari di sale Bingo che possono avere margini di utile fortemente differenziati (specie in conseguenza della presenza o meno, in dette sale, anche dell'offerta di gioco mediante le slot machine)".

incentivi all'efficienza. La logica concorrenziale, infatti, non è quella di preservare gli operatori meno efficienti, bensì di favorire la selezione e l'affermazione di quelli più competitivi, anche attraverso l'impiego di leve quali il livello del *Payout*, in un contesto di mercato aperto e non distorto.

In definitiva, il limite al *Payout* previsto dall'articolo 1, comma 91, della Legge di Bilancio, che ha modificato l'articolo 10, comma 9-*septies*, del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012, si presenta come una misura potenzialmente distorsiva, in grado di alterare le dinamiche competitive relativamente al gioco del Bingo, senza che risulti comprovata un'effettiva esigenza di interesse generale tale da giustificare l'introduzione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, al fine di favorire il pieno sviluppo delle dinamiche concorrenziali con riferimento al gioco del Bingo, si auspica una modifica dell'attuale disciplina relativa alla determinazione del suo montepremi, prevedendo l'eliminazione del limite massimo di *Payout* erogabile ai giocatori, introdotto dal 1° gennaio 2025 dalla Legge di Bilancio.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PRATICHE SCORRETTE

PS12973 - NOVA AI CHATBOX/INFORMATIVA SU "ALLUCINAZIONI"

Provvedimento n. 31935

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 aprile 2026;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa" (di seguito, "Regolamento"), adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356;

VISTA la comunicazione del 30 maggio 2025, con la quale è stato avviato il procedimento PS12973 nei confronti della società Scaleup Yazilim Hizmetleri Anonim Şirketi;

VISTA la propria decisione dell'11 febbraio 2026, con la quale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento al 24 aprile 2026 per la valutazione degli impegni proposti dal professionista;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 28 novembre 2025, con la quale la società Scaleup Yazilim Hizmetleri Anonim Şirketi ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Regolamento, una proposta di impegni, successivamente integrata il 9 febbraio 2026 e depositata nella versione definitiva e consolidata in data 3 marzo 2026;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Scaleup Yazilim Hizmetleri Anonim Şirketi (di seguito anche Scaleup), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del consumo, con sede legale in İzmir, Turchia (numero di iscrizione al Registro delle Imprese di İzmir 2104671). Il Professionista offre e gestisce il sistema di intelligenza artificiale NOVA AI Chatbox, accessibile agli utenti italiani in lingua italiana, fruibile sia dal dominio <https://novaapp.ai/> sia tramite app.

II. LA PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne le modalità di offerta da parte del Professionista di NOVA AI Chatbox (di seguito anche NOVA), una "chatbox cross-platform" che offre un servizio di intelligenza artificiale (di seguito 'IA') sviluppato a partire da altre piattaforme.

3. La condotta consiste nella mancanza di un'informativa sufficientemente chiara, immediata e intellegibile per i consumatori circa:

a) il fatto che i modelli di IA offerti potrebbero incorrere in quelle che in gergo tecnico prendono il nome di "allucinazioni" (situazioni in cui, a fronte di un dato input inserito da un utente, il modello di IA genera uno o più output contenenti informazioni inesatte, fuorvianti o inventate). In particolare, nessun *disclaimer* o *warning* sull'eventualità che si verificano 'allucinazioni' appariva nelle finestre di dialogo che si aprono durante l'utilizzo dei modelli di IA di NOVA;

b) le caratteristiche del servizio, sia nella versione gratuita che in quella a pagamento.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1. L'iter del procedimento

4. In relazione alla condotta descritta, in data 30 maggio 2025 è stato avviato il procedimento istruttorio PS12973 ipotizzando che essa potesse configurare una pratica commerciale scorretta in violazione gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo¹. Nella comunicazione di avvio del procedimento veniva evidenziato che l'informativa sulla possibilità di incorrere in informazioni inesatte, fuorvianti o inventate avvalendosi delle chatbox a cui dà accesso NOVA, appare essenziale per il compimento in modo consapevole da parte dell'utenza della scelta di utilizzo dei servizi offerti dal professionista, scelta che costituisce una "decisione commerciale" ai sensi del Codice del consumo, anche quando non prevede il pagamento di un corrispettivo monetario. Tale omissione informativa è in grado di incidere, oltre che sulla decisione commerciale relativa all'utilizzo in sé dei modelli di IA di NOVA, anche sulle decisioni che a valle di tale utilizzo possano essere adottate nella convinzione (errata) che gli *outputs* ottenuti siano pienamente attendibili. E' stato inoltre affermato che durante la fruizione gratuita di NOVA o nelle fasi precedenti al processo di acquisto della versione a pagamento, l'informazione circa i sistemi di IA a cui l'utente avrà effettivamente accesso, a titolo gratuito o oneroso, appariva fornita in modo confusorio. Inoltre, nel proporre agli utenti abbonamenti a pagamento per accedere a funzionalità aggiuntive, il professionista non forniva informazioni di dettaglio sulle versioni dei sistemi di IA cui si avrebbe avuto accesso, non consentendo quindi di valutare quale fosse il valore aggiunto dell'abbonamento a NOVA rispetto all'utilizzo della versione gratuita dei medesimi, nonché rispetto alla versione gratuita di NOVA stessa.

5. In assenza di conferme in merito all'avvenuta notifica della comunicazione di avvio del procedimento, si è proceduto a comunicare al professionista l'avvio del procedimento tramite pubblicazione dell'atto sul Bollettino AGCM n. 38 del 29 settembre 2025.

6. La Parte ha avuto accesso agli atti del procedimento il 16 ottobre 2025 e ha inviato le proprie memorie e la risposta alla richiesta di informazioni effettuata con la comunicazione di avvio del procedimento il 14 novembre 2025².

7. Coerentemente con la proroga del termine per la presentazione di impegni accordata dall'Autorità³, ScaleUp ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7 del Codice del consumo, il 28 novembre 2025⁴, successivamente integrata il 9 febbraio 2026⁵ e depositata nella versione definitiva e consolidata in data 3 marzo 2026⁶.

8. Il Professionista è stato sentito in audizione il 16 gennaio 2026⁷.

9. In data 11 marzo 2026 è stata comunicata alla Parte la conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento⁸.

¹ Cfr. prot. 42751 del 30 maggio 2025.

² Cfr. memorie del 14 novembre 2025 prot. 95694.

³ Cfr istanza della Parte del 13 ottobre 2025 prot. 84568 e comunicazione al professionista del 30 ottobre 2025 (prot. 90753) della decisione dell'Autorità di prorogare al 28 novembre 2025 il termine per la presentazione di impegni.

⁴ Cfr. Formulario del 28 novembre 2025 prot. 100221.

⁵ Cfr. Formulario del 9 febbraio 2026 prot. 11400.

⁶ Cfr. Formulario del 3 marzo 2026 prot. 19388.

⁷ Cfr. verbale del 19 gennaio 2026 prot. 4522.

⁸ Cfr. comunicazione dell'11 marzo 2026 prot. 22494.

III.2. Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista

10. NOVA, che il professionista definisce nelle proprie memorie una “*piattaforma di integrazione funzionale multi modello*”⁹ offre accesso, mediante un’unica interfaccia, a varie versioni delle tradizionali *chatbox* basate su modelli di intelligenza artificiale. L’accesso gratuito a NOVA consente un utilizzo limitato ad un solo modello, mentre sottoscrivendo un abbonamento si ha accesso alle versioni a pagamento di diverse tipologie di *chatbox*.

Secondo quanto rappresentato dal professionista, la convenienza di NOVA per il consumatore, rispetto all’utilizzo separatamente delle varie *chatbox* a cui la stessa dà accesso nella versione a pagamento, consiste nella possibilità di beneficiare delle specifiche funzionalità di ciascun sistema operando attraverso una piattaforma unificata. NOVA non rappresenta quindi una nuova *chatbox* di IA, ma, nella versione a pagamento, un servizio di aggregazione, che consente un utilizzo più agevole e flessibile dei diversi modelli di IA; NOVA, inoltre, consentirebbe ai consumatori di beneficiare di un risparmio economico rispetto all’utilizzo separato delle singole *chatbox* tramite diversi abbonamenti.

11. Nel corso del procedimento, il professionista ha sostenuto che le criticità ipotizzate dall’Autorità sarebbero prive di fondamento, in quanto le informazioni fornite ai consumatori consentirebbero di chiarire all’utente, sin dall’inizio, quali sistemi vengono offerti sia nella versione gratuita sia in quella a pagamento, nonché le caratteristiche dei medesimi. Inoltre, l’utente di NOVA sarebbe più sofisticato del consumatore medio, e quindi maggiormente consapevole del funzionamento dell’IA e dei suoi limiti, inclusi i possibili fenomeni di “allucinazione”.

12. La proposta di impegni presentata il 28 novembre 2025¹⁰, successivamente integrata il 9 febbraio 2026¹¹ e pervenuta nella versione consolidata il 3 marzo 2026¹² prevede misure che comportano l’inserimento di avvertenze circa la possibile presenza di allucinazioni, nonché un arricchimento dell’informativa circa le caratteristiche del servizio NOVA offerto dal professionista e le tipologie di *chatbox* a cui NOVA dà accesso. Di seguito se ne illustra sinteticamente il contenuto.

13. Gli impegni sono stati già in parte realizzati, secondo quanto indicato per ciascuna misura; la loro implementazione definitiva avverrà entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Autorità.

Impegno n. 1: miglioramento dell’accessibilità dei Terms&Conditions e diffusione in lingua italiana

Il professionista si impegna a modificare i Terms&Conditions (di seguito, “T&C”) applicati da ScaleUp al servizio NOVA AI, assumendo le seguenti iniziative:

a. inserimento, già effettuato dal 1° ottobre 2025, di una nuova sezione in lingua inglese denominata “Use of AI Technologies” che avverte espressamente l’utente circa la possibilità che i contenuti generati possono presentare errori: la nuova sezione precisa che NOVA AI si avvale di tecnologie basate su intelligenza artificiale per la generazione dei contenuti e che le informazioni fornite potrebbero risultare, di conseguenza, incomplete, inesatte o non originali. Gli impegni prevedono, inoltre, una riformulazione di tale sezione, chiarendo che il professionista offre un servizio di aggregazione di modelli di IA in un’unica piattaforma.

⁹ Cfr. pag 9 memorie del 14 novembre 2025.

¹⁰ Cfr. Formulario del 28 novembre 2025 prot. 100221.

¹¹ Cfr. Formulario del 9 febbraio 2026 prot. 11400.


¹² Cfr. Formulario del 3 marzo 2026 prot. 19388.

- b. miglioramento dell'accessibilità dei T&C: inserimento di un chiaro riferimento ai T&C con link ipertestuale nella pagina di registrazione/sign up, nella descrizione del servizio mostrata sugli App Store e nella pagina profilo dell'utente.
- c. inserimento dei T&C in lingua italiana e di una specifica sezione dei medesimi che riporta il seguente testo *“Questa app utilizza tecnologie basate sull'intelligenza artificiale al fine di generare contenuti. Le informazioni fornite possono pertanto essere incomplete, inaccurate o non originali e non devono quindi essere considerate alla stregua di consigli fattuali, professionali o completi. Gli utenti sono gli unici responsabili dei propri input, inclusa la verifica di non inviare materiale protetto da copyright, confidenziale o sensibile. L'uso dell'app per finalità commerciali, mediche, legali o altre attività critiche è rigorosamente vietato ed effettuato a esclusivo rischio dell'utente. Questa app offre accesso a vari modelli di IA. Non è affiliata né approvata da tali modelli, ma li aggrega in un'unica piattaforma per migliorare la funzionalità e l'efficienza d'uso per gli utenti, grazie al servizio di aggregazione. Gli utenti possono esplorare diversi modelli di IA all'interno di un'unica piattaforma”*.
- d. modifica della formulazione dello slogan in homepage del servizio NOVA AI (<https://novaapp.ai/>) per chiarire che per efficienza si intende l'efficienza d'uso derivante dall'aggregazione di molteplici modelli in un'unica interfaccia. Il nuovo testo sarà il seguente: *“Nova: Your AI Assistant” “A single interface to multiple AI models, delivering efficiency of use through aggregation.”*

Impegno n. 2: introduzione di un disclaimer sulle ‘allucinazioni’ in lingua italiana

- a. inserimento di un apposito disclaimer dal 1° ottobre 2025, al di sotto della chatbox al momento dell'inserimento di un input, che informa in lingua inglese della possibile presenza di allucinazioni. Dal 9 febbraio 2026 il testo in lingua inglese è stato modificato come evidenziato in FIG. 1. Ad esito della realizzazione degli impegni verrà mostrata la formulazione in lingua italiana, con il seguente testo: *“Le risposte dell'IA potrebbero non essere accurate. Assicurati di verificare che le informazioni siano corrette”*.


FIG. 1



- b. inserimento del medesimo disclaimer anche nella mobile app, in lingua italiana, sopra la chatbox per gli utenti localizzati in Italia (individuati sulla base dell'indirizzo IP).
- c. trasformazione del disclaimer presente nella chatbox in collegamento ipertestuale ai T&C in italiano: per gli utenti localizzati in Italia (individuati sulla base dell'indirizzo IP), il clic sul disclaimer aprirà direttamente la versione italiana dei T&C.
- d. inserimento dello stesso disclaimer anche nella pagina di registrazione/sign-up, prima della decisione di acquisto del servizio a pagamento, posizionandolo sotto ai link ai T&C e alla privacy

policy e mostrandolo in lingua italiana per gli utenti identificati sulla base del loro indirizzo IP (Cfr. FIG. 2, dove è cerchiata la sezione in cui sarà inserito il disclaimer).

FIG. 2



Impegno n. 3: integrazione delle informazioni sull'offerta di servizi di IA

Il professionista si impegna a integrare e chiarire le informazioni relative alle caratteristiche e al contenuto del servizio NOVA, sia nella versione gratuita sia in quella a pagamento, assumendo le seguenti iniziative:

- a. modifica della schermata informativa relativa ai servizi a pagamento, rendendola più dettagliata e trasparente: l'utente potrà vedere chiaramente tutti i piani, l'ambito e le funzionalità degli stessi, insieme ai relativi prezzi, prima di completare l'acquisto. (cfr. alcune schermate esemplificative in FIG. 3);

FIG. 3

Choose your plan

View and manage your current subscription plan.

Monthly
-25% Quarterly
-42.5% Yearly

Free
\$0

Current Plan

- ✓ Limited access to GPT-5 mini
- ✓ Limited File Upload
- ✓ Limited Web Search Capabilities
- ✗ Chat with images, PDF and excel sheets
- ✗ Voice Mode
- ✗ Projects
- ✗ Canvas Mode
- ✗ No credits for image generation

Pro Popular

\$19.99 /month

Upgrade to Pro

- ✓ Unlimited messages with top AI models from leading providers including OpenAI GPT-5, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, and Grok. ⓘ
- ✓ Access to most of advanced reasoning models. ⓘ
- ✓ 4,250 credits for image generation
- ✓ Extended file uploads
- ✓ Advanced Web Search Capabilities
- ✓ Premium Editors Suite: Code, write, and edit documents with AI models.
- ✓ Expanded memory and context
- ✓ Projects
- ✓ Canvas Mode
- ✓ Chat with images, PDF and excel sheets

Ultra Pro

\$39.99 /month

Upgrade to Ultra Pro

- ✓ Unlimited messages OpenAI GPT-5, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek and Grok. ⓘ
- ✓ Unlimited access to All Advanced Models ⓘ
- ✓ 8,000 credits for image generation with faster processing speed
- ✓ Unlimited file uploads
- ✓ Advanced Web Search Capabilities
- ✓ Premium Editors Suite: Code, write, and edit documents with AI models.
- ✓ Expanded projects and custom bots.
- ✓ Projects
- ✓ Canvas Mode
- ✓ Chat with images, PDF and excel sheets
- ✓ Maximum memory and context

Compare Plan Features

Unlock advanced AI models, unlimited generations, and premium features

Free
\$0/month

Current Plan

Pro
\$19.99/month

Upgrade

Ultra Pro
\$39.99/month

Upgrade

🗨️ AI Chat Basic Models

Usage Capacity	Limited	Extended	Unlimited ⓘ
🗨️ o3-mini	✗	✓	✓
🗨️ GPT-4o mini	✓	✓	✓
🗨️ GPT-4.1 Mini	✓	✓	✓
🗨️ o1-mini	✗	✓	✓
🗨️ o4-mini	✗	✓	✓
🗨️ GPT-5 Mini	✓	✓	✓
🗨️ GPT-5 Nano	✓	✓	✓
🗨️ Grok 4 Fast	✗	✓	✓
🌟 Gemini 2.5 Flash	✗	✓	✓
🌟 Claude 3.5 Haiku	✗	✓	✓
🌟 Claude 4.5 Haiku	✗	✓	✓
🌟 DeepSeek V3.1	✗	✓	✓
🌟 Llama 3.1	✗	✓	✓
🌟 Llama 4	✗	✓	✓

- b. aggiunta di un link ipertestuale alla tabella descrittiva di servizi e prezzi nel footer del sito web, nonché nella *mobile app* nella pagina profilo utente, sotto i T&C, in modo che l'utente possa accedervi facilmente;
- c. precisazione del significato delle diciture "unlimited" ed "extended" inserendo dei box esplicativi di tali caratteristiche delle chatbox a cui si ha accesso a pagamento, alla voce "Info", indicata tramite simbolo "i".

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

14. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa tramite internet, in data 12 marzo 2026 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito "AGCom"), ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo¹³.

15. Con comunicazione pervenuta in data 3 aprile 2026¹⁴, la suddetta Autorità ha trasmesso la propria delibera secondo la quale *"non sussistono i presupposti per esprimere il richiesto parere ai sensi del citato articolo 27, comma 6, del Codice (del consumo)"*, poiché il caso di specie concerne *"una ipotesi di violazione prevista dalla normativa e regolamentazione del settore, ossia dei servizi digitali, in cui è competente questa Autorità"*.

16. In particolare, secondo l'AGCom, spetta a essa, nella propria qualità di Coordinatore dei servizi digitali per l'Italia, *"vigilare sulle norme del DSA che prevedono in capo ai prestatori di servizi intermediari specifici obblighi in materia di dovere di diligenza per un ambiente online trasparente e sicuro, incluse quelle che, con riferimento al caso di specie, prevedono l'obbligo per i prestatori di servizi intermediari di fornire informazioni da includere nelle condizioni generali di servizio a tutela dei destinatari del servizio stesso, di comunicazione trasparente, il divieto di ingannare o manipolare i destinatari dei loro servizi o da materialmente falsare o compromettere altrimenti la capacità dei destinatari dei loro servizi di prendere decisioni libere e informate"*. Pertanto, l'AGCom *"si riserva, quale autorità competente, ogni iniziativa in merito ad eventuali violazioni del DSA riscontrate alla luce delle evidenze trasmesse da AGCM nel corso del procedimento istruttorio avviato"*.

V. VALUTAZIONI

V.1 Valutazione degli impegni

17. Gli impegni presentati dalla Parte introducono significative integrazioni e modifiche nelle modalità di presentazione del servizio NOVA, rafforzando la trasparenza informativa relativa ad entrambi i profili oggetto di contestazione, riguardanti la possibile presenza di "allucinazioni" nei risultati delle *chatbox* a cui NOVA dà accesso e le caratteristiche del servizio offerto dal professionista. Tale risultato è realizzato intervenendo sui vari canali di fruizione del servizio (sito internet e app) e nelle varie fasi del processo decisionale che precede l'acquisto, nonché di utilizzo del medesimo.

18. Sotto il profilo della possibile generazione di risultati dell'intelligenza artificiale contenenti informazioni inesatte o incomplete, appare particolarmente efficace la previsione di un *banner/disclaimer* permanente sotto la *chat* (sia via web, sia tramite app) che avverte della possibile

¹³ Cfr. comunicazione del 12 marzo 2026 prot. 23107.

¹⁴ Cfr. comunicazione del 3 aprile 2026 prot. 33942.

presenza di allucinazioni e della necessità di verificare la correttezza delle informazioni ottenute. Per gli utenti che accedono tramite un IP italiano tale informazione sarà utilmente fornita in lingua italiana. Tramite l'*hyperlink* ivi inserito, inoltre, con un solo passaggio il consumatore potrà accedere con immediatezza ai Termini e Condizioni, sia in lingua inglese che in lingua italiana, dove è stata inserita una specifica sezione che fornisce informazioni più estese sul possibile rischio di allucinazioni. Ad esito degli impegni, infine, il consumatore ne sarà informato anche prima della decisione di acquisto, in quanto il *disclaimer* sarà inserito anche in *homepage* prima della registrazione o acquisto dei servizi offerti tramite NOVA.

19. Gli impegni proposti incidono in modo rilevante anche sulle informazioni relative alle caratteristiche del servizio offerto dal professionista e alla tipologia di sistemi di IA a cui NOVA dà accesso.

Di particolare rilievo appaiono l'arricchimento delle informazioni inserite nei Termini e Condizioni e la modifica del *claim* visibile all'apertura della *home page*, che consentono di eliminare ogni dubbio, che poteva sorgere in precedenza, circa la circostanza che NOVA non fornisce un sistema di IA nuovo che elabora i risultati di altri sistemi, ma, nella versione a pagamento, offre un servizio di aggregazione di molteplici modelli in un'unica interfaccia, dando meramente accesso alle principali *chatbox* ivi indicate.

Inoltre, ad esito degli impegni, il consumatore, prima della scelta di abbonarsi al servizio, riceverà informazioni di dettaglio circa le tipologie di sistemi di IA a cui avrà accesso, le versioni delle medesime e il contenuto dei singoli piani.

20. Alla luce delle predette considerazioni, si ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità contestati nella comunicazione di avvio del procedimento, soddisfacendo i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo.

V.2 Valutazioni sulla posizione di AGCom

21. L'AGCom ha deliberato di non procedere al rilascio del parere richiesto ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo, affermando che si tratterebbe nel caso di specie "*di una ipotesi di violazione prevista dalla normativa e regolamentazione del settore, ossia dei servizi digitali, in cui è competente questa Autorità*".

22. AGCom nel parere presuppone che la condotta oggetto del presente procedimento integrerebbe una ipotesi di violazione del Regolamento UE n. 2022/2065 (c.d. Digital Service Act - DSA), ma si limita al proposito ad affermare che NOVA soddisferebbe "*i criteri che, secondo il considerando 119 dell'AI Act, identificano i sistemi di IA che possono essere qualificati come servizi intermediari*". Secondo AGCom, infatti, NOVA "*realizza, in termini funzionali, l'attività propria di un motore di ricerca fondato sull'Intelligenza Artificiale generativa*", in quanto non si limiterebbe a "*generare testo, ma opera come servizio di intermediazione informativa, ossia come portale di accesso al sapere digitale, nel quale il sistema di IA si sostituisce progressivamente all'interfaccia tradizionale del motore di ricerca*". Sulla base di ciò l'AGCom ritiene che l'attività dello stesso "*rientra, pertanto, nel perimetro del Digital Services Act*".

23. La qualificazione di NOVA effettuata da AGCom come mero "*motore di ricerca*" muove dall'affermazione che esso "*media l'accesso alle informazioni disponibili in rete, selezionandole, organizzandole e riformulandole in un formato sintetico e personalizzato*".

Al proposito si osserva che i chatbot basati su LLM a cui NOVA dà accesso non offrono come *output* risultati tratti da diversi siti internet come farebbe un tradizionale motore di ricerca; invero l'attività di ricerca attiva sul web è solo eventuale e collegata al fatto che l'utente inserisca una *query* che richieda lo svolgimento di una "ricerca sul web" in senso proprio. E, in ogni caso, nei sistemi di IA

a cui NOVA dà accesso, l'attivazione della funzionalità "search" presente nelle finestre di dialogo - che consente ai modelli di intelligenza artificiale di navigare su internet in tempo reale - è solo eventuale e si realizza soltanto quando essa viene attivamente selezionata dall'utente. Anche quando la funzione "search" viene manualmente attivata dall'utenza, non è detto che la chatbox operi sempre come un motore di ricerca, in quanto si tratta di modelli che offrono un *output* basato sulla conoscenza previamente acquisita durante i processi di addestramento.

Peraltro, i sistemi di IA possono essere consultati per questioni e/o tematiche che non attengono, né coinvolgono alcuna funzione di ricerca, quali, *ex multis* e a titolo meramente esemplificativo, lo svolgimento di problemi matematici, la stesura di poesie, la scrittura e ottimizzazione di linee di codice, la formulazione di giochi/indovinelli, intrattenimento. Possono inoltre essere interrogati con una *query* "relazionale" che offre un *output* di testo che si relaziona con l'utente in modo "empatico".

24. Fermo restando che il parere non contiene alcun riferimento alla verifica di tali elementi per giungere alla equiparazione di NOVA a un "motore di ricerca online", a ciò si deve aggiungere che dalla medesima equiparazione, in ogni caso, non pare poter discendere *sic et simpliciter* l'ulteriore qualificazione di NOVA quale "servizio intermediario". Infatti, stante la definizione di "motore di ricerca online" contenuta nell'articolo 3(1)(j) DSA, la qualificazione come "servizio intermediario" non ne è conseguenza, ma presupposto, in quanto condizione necessaria, seppur non sufficiente, affinché un servizio possa così essere qualificato.

25. Tuttavia, anche tale condizione non risulta dal parere essere stata oggetto di verifica, non essendo dimostrato che il servizio offerto da NOVA possa essere riconducibile ad alcuno dei 'servizi intermediari' di cui all'articolo 3(1)(g) DSA (cioè i servizi di: (i) *mere conduit*, (ii) *caching* e (iii) *hosting*).

26. Del resto, anche il considerando 119, Regolamento UE 2024/1689 (c.d. 'AI Act'), richiamato da AGCom, non afferma che un Large Language Model costituisca *in re ipsa* un "servizio intermediario" soggetto al DSA, ma si limita a prevedere che i "sistemi di IA (...) possono essere forniti come servizi intermediari o parti di essi ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065" (enfasi aggiunta).

27. Infine, in ogni caso, e fermo restando che l'oggetto dell'istruttoria esula dalla normativa del DSA invocata da AGCom, si rammenta che è lo stesso DSA a non pregiudicare l'*acquis* in materia di tutela dei consumatori (cfr. articolo 2 e considerando 10 DSA) e che l'articolo 27, comma 1-bis, del Codice del consumo individua un criterio generale di ripartizione preventiva delle competenze tra AGCM e Autorità di Vigilanza in tutti i settori regolati, assegnando in via esclusiva all'AGCM l'enforcement rispetto a tutte le condotte che danno luogo a una pratica commerciale scorretta, comprese quelle che potrebbero al contempo integrare la violazione di una norma di settore. La disciplina consumeristica non trova infatti applicazione "unicamente quando disposizioni estranee a quest'ultima, disciplinanti aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, impongono ai professionisti, senza alcun margine di manovra, obblighi incompatibili con quelli stabiliti dalla direttiva 2005/29¹⁵".

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Scaleup Yazilim Hizmetleri Anonim Sirketi, nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

¹⁵ Corte di Giustizia UE, 13 settembre 2018, cause riunite C-54/17 e C-55/17. Tale principio ha trovato ampia conferma anche nella giurisprudenza amministrativa nazionale, cfr. Consiglio di Stato, 1° ottobre 2021, n. 6596; Consiglio di Stato, 27 dicembre 2021, n. 8620; Consiglio di Stato, 27 febbraio 2023, n. 1953.

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Scaleup Yazilim Hizmetleri Anonim Sirketi;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

- a) di rendere obbligatori ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento, nei confronti della società Scaleup Yazilim Hizmetleri Anonim Sirketi, gli impegni dalla stessa presentati nella loro versione definitiva in data 3 marzo 2026, come descritti nella dichiarazione allegata, che costituisce parte integrante del provvedimento;
- b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento;
- c) che la società Scaleup Yazilim Hizmetleri Anonim Sirketi, entro novanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

***Autorità garante
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale
Anno XXXVI- N. 18 - 2026

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
